

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 227

44° anno

11 agosto 2001

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Corte di giustizia	
	CORTE DI GIUSTIZIA	
2001/C 227/01	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 26 giugno 2001 nella causa C-70/99: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese («Inadempimento di uno Stato — Trasporti aerei comunitari — Aliquote di tasse aeroportuali diverse per i voli nazionali e per i voli intracomunitari — Libera prestazione dei servizi — Regolamento (CEE) n. 2408/92»)	1
2001/C 227/02	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 26 giugno 2001 nel procedimento C-173/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale dalla High Court of Justice): The Queen contro Secretary of State for Trade and Industry («Politica sociale — Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori — Direttiva 93/104/CE — Diritto alle ferie annuali retribuite — Presupposto per la concessione del diritto imposto da una normativa nazionale — Effettuazione di un periodo minimo di impiego presso lo stesso datore di lavoro») ...	2
2001/C 227/03	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 26 giugno 2001 nella causa C-212/99: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana («Inadempimento di uno Stato — Libera circolazione dei lavoratori — Divieto di discriminazione — Ex lettori di lingua straniera — Riconoscimento dei diritti quesiti»)	2
2001/C 227/04	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 21 giugno 2001 nei procedimenti riuniti da C-280/99 P a C-282/99 P: Moccia Irme pA e a. contro Commissione delle Comunità europee e a. («Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Aiuti alla siderurgia — Ristrutturazione del settore siderurgico»)	3

IT

2001/C 227/05	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 26 giugno 2001 nel procedimento C-381/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale dall'Oberlandesgericht di Vienna): Susanna Brunnhofer contro Bank der österreichischen Postsparkasse AG («Parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile — Presupposti per l'applicazione — Differenza di retribuzione — Nozioni di stesso lavoro e di lavoro di valore uguale — Inquadramento nella stessa categoria professionale in base ad un contratto collettivo — Onere della prova — Giustificazione obiettiva di una disparità di retribuzioni — Qualità del lavoro prestato da un determinato lavoratore»)	3
2001/C 227/06	Sentenza della Corte (Prima Sezione) 28 giugno 2001 nel procedimento C-118/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale dalla Cour du travail di Mons): Gervais Larsy contro Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti) [<i>«Regolamenti (CEE) nn. 1408/71 e 1248/92 — Pensioni di vecchiaia — Norme anticumulo — Inopponibilità in conformità di una sentenza della Corte di giustizia — Limitazione degli effetti — Violazione grave e manifesta del diritto comunitario»</i>]	4
2001/C 227/07	Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 21 giugno 2001 nella causa C-119/00: Commissione delle Comunità europee contro Granducato del Lussemburgo («Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione della direttiva 97/36/CE che modifica al direttiva 89/552/CEE — Coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative concernenti l'esercizio delle attività televisive»)	5
2001/C 227/08	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 3 luglio 2001 nella causa C-378/98: Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio («Inadempimento di Stato — Aiuti di Stato — Art. 93, n. 2, secondo comma del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 2, secondo comma, CE) — Obbligo di recuperare gli aiuti concessi nell'ambito delle operazioni Maribel bis e Maribel ter — Impossibilità di esecuzione»)	5
2001/C 227/09	Causa C-162/01 P: Ricorso proposto il 13 aprile 2001 dal signor E. Bouma avverso la sentenza pronunciata il 31 gennaio 2001 dalla Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-533/93, tra, da un lato, E. Bouma e, d'altro lato, 1. il Consiglio dell'Unione europea, e 2. la Commissione delle Comunità europee	6
2001/C 227/10	Causa C-163/01 P: Ricorso proposto il 13 aprile 2001 da B.M.J.B. Beusmans avverso la sentenza pronunciata il 31 gennaio 2001 dalla Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-73/94, tra, da un lato, B.M.J.B. Beusmans, e, d'altro lato, 1. il Consiglio dell'Unione europea, e 2. la Commissione	7
2001/C 227/11	Causa C-164/01 P: Ricorso proposto il 13 aprile 2001 dal signor G. van den Berg avverso la sentenza pronunciata il 31 gennaio 2001 dalla Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-143/97, tra, da un lato, G. van den Berg e, d'altro lato, 1. il Consiglio dell'Unione europea, e 2. la Commissione delle Comunità europee.	7
2001/C 227/12	Causa C-197/01: Ricorso del Regno dei Paesi Bassi contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 9 maggio 2001	8

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2001/C 227/13	Causa C-198/01: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — con ordinanza 24 gennaio 2001, nella causa C.I.F. — Consorzio Industrie Fiammiferi contro Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato	9
2001/C 227/14	Causa C-203/01: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo, Seconda Sezione, con ordinanza 4 aprile 2001, nella causa Fazenda Pública contro Antero & C. ^a L. ^{da}	9
2001/C 227/15	Causa C-204/01: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Tribunale amministrativo), con ordinanza 25 aprile 2001, nella causa Dr. Tilmann Klett contro Ministro federale per l'Istruzione, la Scienza e la Cultura ...	10
2001/C 227/16	Causa C-208/01: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia di Castilla-La-Mancha, Seconda Sezione della Sala de lo Contencioso Administrativo, con ordinanza 3 aprile 2001, nella causa Isabel e Adelina Parras Medina contro Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La-Mancha	10
2001/C 227/17	Causa C-218/01: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht con ordinanza 10 aprile 2001, nella causa promossa dall'impresa Henkel KGaA	10
2001/C 227/18	Causa C-221/01: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio presentato il 5 giugno 2001	11
2001/C 227/19	Causa C-223/01: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Østre Landsret con ordinanza 23 maggio 2001, nelle cause AstraZeneca A/S contro Lægemiddelstyrelse, interveniente: Generics (UK) Ltd., e A/S GEA Farmaceutisk Fabrik contro Lægemiddelstyrelse, parte citata: Sundhedsministerium, intervenienti: Generics (UK) Ltd. e AstraZeneca A/S	12
2001/C 227/20	Causa C-225/01: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Civile di Genova — Prima Sezione Civile, con ordinanza 24 maggio 2001, nelle cause riunite Società Off-road Action sas e Model Toys di Luca Luperini contro Prefetto di Genova	12
2001/C 227/21	Causa C-228/01: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla sentenza della Cour d'Appel di Pau (Prima sezione reati minori) pronunciata pubblicamente il 15 maggio 2001, nella procedura penale contro Jacques Bourrasse — Parte civile: Union Regionale Syndicale des petits et moyens transporteurs du sud ouest (UNOSTRA Aquitaine) — Parte interveniente: Inspection Du Travail Des Transports	13
2001/C 227/22	Causa C-230/01: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division), con ordinanza 31 maggio 2001, nella causa the Intervention Board for Agricultural Produce contro Penyrcoed Farming Partnership ..	13
2001/C 227/23	Causa C-231/01: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Brescia — Terza Sezione Civile — con ordinanza 8 maggio 2001, nella causa El.Da. Srl contro Ministero delle Finanze	13

2001/C 227/24	Causa C-232/01: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Politierechtbank te Mechelen, con sentenza 11 giugno 2001 nel procedimento penale contro Hans Van Lent	14
2001/C 227/25	Cause C-237/01 e C-238/01: Domanda di pronuncia pregiudiziale presentata con ordinanze dell'Unabhängiger Verwaltungssenat di Salisburgo (Austria) 18 giugno 2001 nei procedimenti di appello tra le parti: il sig. Ewald Feichtinger, il sig. Dieter Cerha, il Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung [circondario di Salisburgo], il sindaco di Salisburgo e il Grundverkehrsbeauftragter des Landes Salzburg [delegato alle transazioni immobiliari del Land di Salisburgo]	14
2001/C 227/26	Causa C-247/01: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Svezia, proposto il 25 giugno 2001	14
2001/C 227/27	Causa C-259/01: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 3 luglio 2001	15
2001/C 227/28	Cancellazione dal ruolo della causa C-216/00	15
	TRIBUNALE DI PRIMO GRADO	
2001/C 227/29	Sentenza del Tribunale di primo grado 24 aprile 2001 nella causa T-159/98, Ivan Torre e altri contro Commissione delle Comunità europee («Dipendenti — Concorso — Irregolarità nello svolgimento delle prove tale da falsare i risultati — Interesse ad agire»)	16
2001/C 227/30	Sentenza del Tribunale di primo grado 24 aprile 2001 nella causa T-37/99, Ugo Miranda contro Commissione delle Comunità europee. (Dipendenti — Indennità di nuova sistemazione — Nozione di residenza)	16
2001/C 227/31	Sentenza del Tribunale di primo grado 28 marzo 2001 nella causa T-144/99, Istituto dei mandatori abilitati presso l'Ufficio europeo dei brevetti contro Commissione delle Comunità europee (Concorrenza — Art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) — Codice di condotta professionale — Divieto di pubblicità comparativa — Offerta di servizi)	16
2001/C 227/32	Sentenza del Tribunale di primo grado 3 maggio 2001 nella causa T-60/00, Paraskevi Liaskou contro Consiglio dell'Unione europea (Dipendenti — Retribuzione — Indennità di dislocazione — Art. 4, n. 1, lett. a), dell'allegato VII dello Statuto)	17
2001/C 227/33	Sentenza del Tribunale di primo grado 5 aprile 2001 nella causa T-87/00, Bank für Arbeit und Wirtschaft AG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Marchio comunitario — Vocabolo EASYBANK — Impedimento assoluto alla registrazione — Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94)	17
2001/C 227/34	Sentenza del Tribunale di primo grado 2 maggio 2001 nella causa T-104/00, Giovanni Cubeta contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Assegnazione ad una nuova sede di servizio — Indennità di installazione — Indennità giornaliera — Condizioni per la concessione)	18

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2001/C 227/35	Ordinanza del Tribunale di primo grado 20 marzo 2001 nella causa T-59/00, Compagnia Portuale Pietro Chiesa Soc. coop. rl contro Commissione delle Comunità europee (Ricorso di annullamento — Concorrenza — Servizi portuali — Artt. 82 CE e 86 CE — Atto preparatorio — Irricevibilità)	18
2001/C 227/36	Ordinanza del Tribunale di primo grado 24 aprile 2001 nella causa T-172/00, Jean-Pierre Pierard contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Assegnazione collegata alla qualità di membro del comitato del personale — Mancata reintegrazione immediata nel posto originario al termine del mandato — Ricorso in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondato)	18
2001/C 227/37	Ordinanza del Tribunale di primo grado 3 aprile 2001 nelle cause riunite T-95/00 e T-96/00, Tamara Zaur-Gora e Danielle Dubigh contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Concorso — Mancata ammissione — Limite d'età — Domanda di riesame — Termine per il reclamo — Ricevibilità — Sviamento di potere — Discriminazione — Ricorso manifestamente infondato)	19
2001/C 227/38	Causa T-89/01: Ricorso del sig. Claude Willeme contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 20 aprile 2001	19
2001/C 227/39	Causa T-90/01: Ricorso della sig.ra Christine Janusch contro la Banca centrale europea, presentato il 23 aprile 2001	20
2001/C 227/40	Causa T-91/01: Ricorso della BioID AG contro l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 23 aprile 2001	20
2001/C 227/41	Causa T-93/01: Ricorso della A. Seisenbacher Gesellschaft m.b.H. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 30 aprile 2001	21
2001/C 227/42	Causa T-99/01: Ricorso della Mystery Drinks GmbH contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 27 aprile 2001 ..	21
2001/C 227/43	Causa T-100/01: Ricorso della sig.ra Karola Gluiber contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 13 aprile 2001	22
2001/C 227/44	Causa T-103/01: Ricorso di Michael Cwik contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 5 maggio 2001	23
2001/C 227/45	Causa T-104/01: Ricorso della sig.ra Claudia Oberhauser contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 14 maggio 2001	23
2001/C 227/46	Causa T-106/01: Ricorso del sig. Noé Youssouroum contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 11 maggio 2001	24
2001/C 227/47	Causa T-107/01: Ricorso della Sacilor Lormines S.A. contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 14 maggio 2001	24

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2001/C 227/48	Causa T-108/01: Ricorso della Free Trade Foods N.V. contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 10 maggio 2001	25
2001/C 227/49	Causa T-109/01: Ricorso della Fleuren Compost N.V. contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 18 maggio 2001	25
2001/C 227/50	Causa T-110/01: Ricorso di Védial S.A. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno	26
2001/C 227/51	Causa T-111/01: Ricorso della Saxonia Edelmetalle GmbH contro la Commissione delle Comunità europee presentato il 23 maggio 2001	26
2001/C 227/52	Causa T-113/01: Ricorso della signora Verónica Sabbag contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 22 maggio 2001	27
2001/C 227/53	Causa T-114/01: Ricorso del sig. Stefano Cocchi e della sig.ra Evi Hainz contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 23 maggio 2001	27
2001/C 227/54	Causa T-115/01: Ricorso della sig.ra Francesca Bertolo e altri contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 29 maggio 2001	28
2001/C 227/55	Causa T-117/01: Ricorso di Marcos Roman Parra contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 28 maggio 2001	28
2001/C 227/56	Causa T-118/01: Ricorso promosso il 31 maggio 2001 dalla Diputación Foral de Bizkaia contro la Commissione delle Comunità europee	29
2001/C 227/57	Causa T-120/01: Ricorso del Sig. De Nicola Carlo contro la Banca Europea degli Investimenti, proposto il 4 giugno 2001	30
2001/C 227/58	Causa T-121/01: Ricorso di Laurent Piau contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 31 maggio 2001	30
2001/C 227/59	Causa T-122/01: Ricorso della Best Buy Concepts Inc. contro Ufficio dell'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 4 giugno 2001 ...	31
2001/C 227/60	Causa T-124/01: Ricorso del sig. Pietro del Vaglio contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 1° giugno 2001	31
2001/C 227/61	Causa T-132/01: Ricorso della Euroalliages, della Péchiney Electrométallurgie, della Vargon Alloys A.B. e della Ferroatlantica contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 16 giugno 2001	32
2001/C 227/62	Cancellazione parziale dal ruolo delle cause riunite T-137/99 e T-18/00	32

I

(Comunicazioni)

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

26 giugno 2001

nella causa C-70/99: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese⁽¹⁾

(«Inadempimento di uno Stato — Trasporti aerei comunitari — Aliquote di tasse aeroportuali diverse per i voli nazionali e per i voli intracomunitari — Libera prestazione dei servizi — Regolamento (CEE) n. 2408/92»)

(2001/C 227/01)

(Lingua processuale: il portoghese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nella causa C-70/99, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. F. Benyon e F. de Sousa Fialho) contro Repubblica portoghese (agenti: sig. L. Fernandes e sig.re M.L. Duarte e F. Viegas), avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, mantenendo in vigore l'art. 10 del Decreto Regulamentar (decreto amministrativo) 29 luglio 1991, n. 38 (Diário da República I, serie B, del 29 luglio 1991, n. 172), ai sensi del quale i voli dal Portogallo verso altri Stati membri sono soggetti a una tassa per servizi ai passeggeri più elevata di quella applicata ai voli nazionali, nonché la disposizione del Decreto-Lei (decreto legge) 8 marzo 1991, n. 102 (Diário da República I, serie A, dell'8 marzo 1991, n. 56), come attuata

dalle successive norme di applicazione, ai sensi della quale i voli dal Portogallo verso altri Stati membri sono soggetti a una tassa per la sicurezza più elevata di quella applicata a taluni voli nazionali, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi incombenti ai sensi del combinato disposto degli artt. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) e 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1992, n. 2408 sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (GU L 240, pag. 8), la Corte (Sesta Sezione), composta dai sigg. C. Gulmann, presidente di sezione, V. Skouris, J.-P. Puissechot (relatore) e R. Schintgen e dalla sig.ra N. Colneric, giudici, avvocato generale: S. Alber, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato, il 26 giugno 2001, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Avendo istituito, da una parte, con l'art. 10 del Decreto Regulamentar (decreto amministrativo) 29 luglio 1991, n. 38, una tassa per servizi ai passeggeri di importo più elevato per i voli intracomunitari che per i voli nazionali e, dall'altra, con il Decreto-Lei (decreto legge) 8 marzo 1991, n. 102, e con i decreti adottati per la sua applicazione, una tassa per la sicurezza di importo più elevato per i voli intracomunitari che per taluni voli nazionali, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi incombenti ai sensi del combinato disposto degli artt. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) e 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1992, n. 2408, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie.

2) La Repubblica portoghese è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 136 del 15.5.1999.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

26 giugno 2001

nel procedimento C-173/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale dalla High Court of Justice): The Queen contro Secretary of State for Trade and Industry ⁽¹⁾

(«Politica sociale — Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori — Direttiva 93/104/CE — Diritto alle ferie annuali retribuite — Presupposto per la concessione del diritto imposto da una normativa nazionale — Effettuazione di un periodo minimo di impiego presso lo stesso datore di lavoro»)

(2001/C 227/02)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-173/99, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Crown Office) (Regno Unito), nella causa dinanzi ad essa pendente tra The Queen e Secretary of State for Trade and Industry, ex parte: Broadcasting, Entertainment, Cinematographic and Theatre Union (BECTU), domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 7 della direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 307, pag. 18), la Corte (Sesta Sezione), composta dai sigg. C. Gulmann, presidente di sezione, V. Skouris, R. Schintgen (relatore), dalla sig.ra N. Colneric e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: A. Tizzano, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato il 26 giugno 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 7, n. 1, della direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, non consente ad uno Stato membro di adottare una normativa nazionale in base alla quale i lavoratori iniziano a maturare il diritto alle ferie annuali retribuite solo a condizione di avere compiuto un periodo minimo di tredici settimane di lavoro ininterrotto alle dipendenze dello stesso datore di lavoro.

⁽¹⁾ GU C 204 del 17.7.1999.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

26 giugno 2001

nella causa C-212/99: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana ⁽¹⁾

(«Inadempimento di uno Stato — Libera circolazione dei lavoratori — Divieto di discriminazione — Ex lettori di lingua straniera — Riconoscimento dei diritti quesiti»)

(2001/C 227/03)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-212/99, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. P.J. Kuijper e E. Traversa), sostenuta da Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agenti: sig. J.E. Collins, assistito dal sig. C. Lewis), contro Repubblica italiana (agente: sig. U. Leanza, assistito dal sig. G. Aiello), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, con riferimento alla prassi amministrativa e contrattuale posta in essere da alcune università pubbliche, prassi che si traduce nel mancato riconoscimento dei diritti quesiti degli ex lettori di lingua straniera, riconoscimento invece garantito alla generalità dei lavoratori nazionali, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica; art. 39 CE), la Corte (Sesta Sezione), composta dai sigg. C. Gulmann, presidente di sezione, J.-P. Puissochet, dalle sig.re F. Macken, N. Colneric e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici, avvocato generale: L.A. Geelhoed, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato, il 26 giugno 2001, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La Repubblica italiana, non avendo assicurato il riconoscimento dei diritti quesiti agli ex lettori di lingua straniera, divenuti collaboratori linguistici, riconoscimento invece garantito alla generalità dei lavoratori nazionali, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 48 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE).
- 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
- 3) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 226 del 7.8.1999.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

21 giugno 2001

nei procedimenti riuniti da C-280/99 P a C-282/99 P: Moccia Irme pA e a. contro Commissione delle Comunità europee e a.⁽¹⁾

(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Aiuti alla siderurgia — Ristrutturazione del settore siderurgico»)

(2001/C 227/04)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nei procedimenti riuniti da C-280/99 P a C-282/99 P, Moccia Irme SpA, con sede in Napoli, rappresentata dagli avv.ti E. Cappelli; P. de Caterini e A. Bandini, Ferriera Lamifer SpA, con sede in Travagliato, rappresentata dagli avv.ti C. Punzi, M. Siragusa e F. Satta, e Ferriera Acciaieria Casilina SpA, con sede in Montecomprati, rappresentata dagli avvocati C. Punzi, M. Siragusa e F. Satta, aventi ad oggetto i ricorsi diretti all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata) il 12 maggio 1999 nelle cause riunite da T-164/96 a T-167/96, T-122/97 e T-130/97, Moccia Irme e a./Commissione (Racc. pag. II-1477), procedimenti in cui le altre parti sono: Commissione delle Comunità europee (agente: sig.ra L. Pignataro, assistita dall'avv. M. Moretto), Prolafer Srl, con sede in Bergamo, Dora Ferriera Acciaieria Srl, con sede in Bergamo, e Nuova Sidercamuna SpA, con sede in Berzo Inferiore, la Corte (Sesta Sezione), composta dai sigg. C. Gulmann, presidente di sezione, V. Skouris, J.-P. Puissochet, R. Schintgen e sig.ra F. Macken (relatrice), giudici, avvocato generale: L.A. Geelhoed, cancelliere: sig.ra D. Louterman-Hubeau, capodivisione, ha pronunciato il 21 giugno 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *I ricorsi sono respinti.*
- 2) *La Moccia Irme SpA, la Ferriera Lamifer SpA e la Ferriera Acciaieria Casilina SpA sono condannate a sostenere le proprie spese nonché, in solido, quelle sostenute dalla Commissione delle Comunità europee nella presente istanza.*

⁽¹⁾ GU C 281 del 2.10.1999.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

26 giugno 2001

nel procedimento C-381/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale dall'Oberlandesgericht di Vienna): Susanna Brunnhofer contro Bank der österreichischen Postsparkasse AG⁽¹⁾

(«Parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile — Presupposti per l'applicazione — Differenza di retribuzione — Nozioni di stesso lavoro e di lavoro di valore uguale — Inquadramento nella stessa categoria professionale in base ad un contratto collettivo — Onere della prova — Giustificazione obiettiva di una disparità di retribuzioni — Qualità del lavoro prestato da un determinato lavoratore»)

(2001/C 227/05)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nel procedimento C-381/99, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 del Trattato CE, dall'Oberlandesgericht di Vienna (Austria), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Susanna Brunnhofer e Bank der österreichischen Postsparkasse AG, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136-143 CE) e della direttiva del Consiglio 10 febbraio 1975, 75/117/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (GU L 45 pag. 19), la Corte (Sesta Sezione), composta dai sigg. C. Gulmann, presidente di sezione, V. Skouris, R. Schintgen (relatore), dalla sig.ra F. Macken e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: L.A. Geelhoed, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato, il 26 giugno 2001, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Il principio della parità delle retribuzioni tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile sancito all'art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136-143 CE) e precisato dalla direttiva del Consiglio 10 febbraio 1975, 75/117/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, dev'essere interpretato come segue:

— *un'indennità mensile integrativa dello stipendio, alla quale i lavoratori interessati hanno diritto in applicazione del loro*

contratto individuale di lavoro e versata dal datore di lavoro in ragione del loro impiego costituisce una retribuzione che rientra nell'ambito di applicazione del detto art. 119 e della direttiva 75/117; la parità delle retribuzioni deve essere assicurata non solo in relazione ad una valutazione globale dei vantaggi concessi ai lavoratori ma anche alla luce di ciascun elemento della retribuzione preso separatamente;

- il fatto che il lavoratore di sesso femminile che sostiene di essere vittima di una discriminazione basata sul sesso e il lavoratore di sesso maschile di riferimento siano inquadrati nella stessa categoria professionale prevista dal contratto collettivo che disciplina il loro rapporto di lavoro non è, da solo, sufficiente per concludere che i due lavoratori interessati svolgono uno stesso lavoro o un lavoro al quale è attribuito un valore uguale ai sensi degli artt. 119 del Trattato e 1 della direttiva 75/117, costituendo tale circostanza solo un indizio tra gli altri del soddisfacimento di tale criterio;
- di norma, spetta al lavoratore che si ritiene vittima di una discriminazione fornire la prova di percepire una retribuzione inferiore a quella versata dal datore di lavoro al suo collega dell'altro sesso e di svolgere in realtà uno stesso lavoro o un lavoro di valore uguale, comparabile a quello svolto dal suo collega di riferimento; il datore di lavoro ha allora la possibilità non solo di contestare che le condizioni di applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile ricorrano nel caso di specie, ma anche di far valere motivi obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione basata sul sesso per giustificare la differenza di retribuzione accertata;
- una differenza di retribuzione può essere giustificata da circostanze non prese in considerazione dal contratto collettivo applicabile ai lavoratori interessati, purchè esse costituiscano ragioni obiettive, estranee a qualsiasi discriminazione basata sul sesso e conformi al principio di proporzionalità;
- per quanto riguarda un lavoro pagato a tempo, una differenza di retribuzione corrisposta, al momento della loro assunzione, a due lavoratori di sesso opposto per uno stesso posto di lavoro o per un lavoro di valore uguale non può essere giustificata da fattori conosciuti solo dopo l'entrata in servizio dei lavoratori interessati e valutabili solo nel corso dell'esecuzione del contratto di lavoro, come una differenza nella capacità individuale di lavoro degli interessati o nella qualità delle prestazioni di un determinato lavoratore rispetto a quelle del suo collega.

(¹) GU C 6 del 8.1.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

28 giugno 2001

nel procedimento C-118/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale dalla Cour du travail di Mons): Gervais Larsy contro Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti) (¹)

[«Regolamenti (CEE) nn. 1408/71 e 1248/92 — Pensioni di vecchiaia — Norme anticumulo — Inopponibilità in conformità di una sentenza della Corte di giustizia — Limitazione degli effetti — Violazione grave e manifesta del diritto comunitario»]

(2001/C 227/06)

(Lingue processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nel procedimento C-118/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dalla Cour du travail di Mons (Belgio), nella causa dinanzi ad essa pendente tra Gervais Larsy e Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti), domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 95 bis del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella sua versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1248 (GU L 136, pag. 7), nonchè sulle condizioni per la responsabilità di uno Stato membro per i danni causati ai singoli da violazioni del diritto comunitario, la Corte (Prima Sezione), composta dai sigg. M. Wathelet, presidente di sezione, P. Jann (relatore) e L. Sevón, giudici, avvocato generale: P. Léger, cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato, il 28 giugno 2001, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) L'art. 95 bis, nn. 4-6, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella sua versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1248, non si applica ad una domanda di revisione di una pensione di vecchiaia il cui importo è stato limitato, in forza di una norma anticumulo vigente in uno Stato membro, in quanto il suo beneficiario è anche titolare di siffatta pensione versata dall'ente competente di un altro Stato membro, quando la domanda di revisione si basa su disposizioni diverse da quelle del regolamento (CEE) n. 1248/92.

2) Il fatto che l'ente competente di uno Stato membro applichi l'art. 95 bis, nn. 4-6, del regolamento (CEE) n. 1408/71 ad una domanda di revisione di una pensione di vecchiaia, limitando così la retroattività della revisione a discapito dell'interessato, costituisce una violazione grave e manifesta del diritto comunitario, dal momento che, da un lato, l'art. 95 bis, nn. 4-6, del regolamento (CEE) n. 1408/71 non è applicabile alla domanda in oggetto e che, dall'altro, da una sentenza della Corte pronunciata prima del provvedimento dell'ente competente risulta che questo aveva applicato erratamente una norma anticumulo del detto Stato membro, senza che dalla stessa sentenza potesse dedursi la possibilità di limitare la retroattività della revisione.

(¹) GU C 163 del 10.6.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

21 giugno 2001

nella causa C-119/00: Commissione delle Comunità europee contro Granducato del Lussemburgo (¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione della direttiva 97/36/CE che modifica al direttiva 89/552/CEE — Coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative concernenti l'esercizio delle attività televisive»)

(2001/C 227/07)

(Lingue processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nella causa C-119/00, Commissione delle Comunità europee (agente: sig.ra K. Banks) contro Granducato del Lussemburgo (sig. P. Steinmetz), avente ad oggetto la domanda diretta a far constatare che non adottando e/o non comunicando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 202, pag. 60), il Granducato del Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva, la Corte (Quarta Sezione), composta dai sigg. A. La Pergola, presidente di sezione, D.A.O. Edward (relatore) e S. von Bahr, giudici, avvocato generale: L.A. Geelhoed, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 21 giugno 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Non adottando entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva.

2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.

(¹) GU C 163 del 10.6.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

3 luglio 2001

nella causa C-378/98: Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio (¹)

(«Inadempimento di Stato — Aiuti di Stato — Art. 93, n. 2, secondo comma del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 2, secondo comma, CE) — Obbligo di recuperare gli aiuti concessi nell'ambito delle operazioni Maribel bis e Maribel ter — Impossibilità di esecuzione»)

(2001/C 227/08)

(Lingue processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nella causa C-378/98, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. G. Rozet) contro Regno del Belgio (agenti: sig.ra A. Snoecx, assistita dagli avv.ti G. van Gerven e K. Coppenholle), avente ad oggetto un ricorso inteso a far dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato nei termini stabiliti i provvedimenti necessari per recuperare presso le imprese beneficiarie gli aiuti previsti nell'ambito dell'operazione Maribel bis/ter, che sono stati dichiarati illegittimi e incompatibili con il mercato comune dalla decisione della Commissione 4 dicembre 1996, 97/239/CEE relativa agli aiuti concessi dal Belgio a titolo dell'operazione Maribel bis/ter (GU 1997, L 95, pag. 25), che è stata ad esso notificata il 20 dicembre 1996, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza dell'art. 189, quarto comma, del Trattato CE (divenuto art. 249, quarto comma, CE) e degli artt. 2 e 3 di tale decisione, la Corte (Sesta Sezione), composta dai sigg. C. Gulmann, presidente di sezione, J.-P. Puissochet, R. Schintgen, sig.re F. Macken e N. Colneric (relatore), giudici, avvocato generale: A. Tizzano, cancelliere: D. Louterman-Hubeau, capodivisione, ha pronunciato il 3 luglio 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Non avendo adottato nel termine stabilito i provvedimenti necessari per recuperare presso le imprese beneficiarie gli aiuti previsti nell'ambito delle operazioni Maribel bis e Maribel ter, che sono stati dichiarati illegittimi e incompatibili con il mercato comune dalla decisione della Commissione 4 dicembre 1996, 97/239/CE relativa agli aiuti concessi dal Belgio a titolo dell'operazione Maribel bis/ter, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza dell'art. 189, quarto comma, del Trattato CE (divenuto art. 249, quarto comma, CE) e degli artt. 2 e 3 di tale decisione.*
- 2) *Il Regno del Belgio è condannato alle spese.*

(¹) GU C 378 del 5.12.1998.

Ricorso proposto il 13 aprile 2001 dal signor E. Bouma avverso la sentenza pronunciata il 31 gennaio 2001 dalla Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-533/93, tra, da un lato, E. Bouma e, d'altro lato, 1. il Consiglio dell'Unione europea, e 2. la Commissione delle Comunità europee

(Causa C-162/01 P)

(2001/C 227/09)

Il 13 aprile 2001 il signor E. Bouma, rappresentato da E. H. Pijnacker Hordijk, advocaat, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso avverso la sentenza pronunciata il 31 gennaio 2001 dalla Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-533/93 tra, da un lato, E. Bouma e, dall'altro, il Consiglio dell'Unione europea, rappresentato da A.M. Colaert, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor TH. Van Rijn.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

- annullare la sentenza pronunciata il 31 gennaio 2001 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-533/93 (¹);
- rinviare la causa al Tribunale di primo grado;
- condannare il Consiglio e la Commissione alle spese del procedimento in entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

- Violazione del principio di parità di trattamento, del principio del legittimo affidamento, del principio di certezza del diritto e del principio dell'obbligo di motivazione, in quanto il Tribunale ha erroneamente giudicato le pretese al risarcimento dei danni degli «83-ers» (vale a

dire dei produttori SLOM per i quali l'impegno di non commercializzazione è scaduto nel corso dell'anno di riferimento olandese 1983), più in particolare alla luce della sentenza Spagl (²): Da nulla risulta che la Corte abbia voluto limitare la dichiarazione di nullità del regolamento n. 857/84 (³) — come sembra voglia far apparire il Tribunale — ai casi in cui i produttori SLOM interessati non abbiano potuto riprendere la produzione durante l'anno di riferimento 1983 dopo la scadenza del loro impegno di non commercializzazione nel frattempo spirato. Qualora la Corte avesse inteso limitare gli effetti, avrebbe dovuto espressamente fare menzione, in quanto la fattispecie riguardava appunto un produttore SLOM per il quale era accertato che non aveva prodotto latte durante l'anno di riferimento benché il suo impegno di non commercializzazione fosse scaduto nel corso dell'anno di riferimento (per la precisione fin dal 31 marzo 1983). L'interpretazione del Tribunale corrisponde a quanto principalmente eccepito dalle istituzioni nella causa Spagl, eccezione chiaramente respinta nella sentenza.

La causa Spagl ha il carattere di un procedimento pilota ed è in tal modo trattata dalla Corte. Tentando a più di dieci anni di distanza di circoscriverne la portata dando un'opinabile distorsione del significato dei fatti della fattispecie, il Tribunale disconosce la funzione di creazione della giurisprudenza della Corte e viola gravemente il principio di certezza del diritto.

La sentenza nella presente causa contrasta direttamente contro una precedente sentenza del Tribunale nelle cause riunite T-195/94 e T-202/94, Quiller e Heusmann.

- Violazione del principio di parità di trattamento, del principio del legittimo affidamento, del principio di certezza del diritto e del principio dell'obbligo di motivazione, in quanto il Tribunale nel valutare le pretese al risarcimento dei danni di Bouma dà importanza al fatto che Bouma non ha ripreso la produzione di latte tra il 31 dicembre 1983 e il 1° aprile 1984: Non si comprende perché un'eccezione respinta dalla Corte (sentenze Mulder I, punti 15 e 16, Spagl, punto 14, e sentenza interlocutoria Mulder II, punto 17) e anche dal Tribunale (v. sentenza Quiller e Heusmann, punto 97), è ora accolta dal Tribunale.
- Violazione del principio di parità di trattamento, del principio del legittimo affidamento, del principio di certezza del diritto e del principio dell'obbligo di motivazione, in quanto il Tribunale ha erroneamente valutato le pretese al risarcimento dei danni degli «83-ers», più in particolare alla luce della sentenza Mulder II: Per quanto riguarda il punto 23 della sentenza interlocutoria della Corte 19 maggio 1992, citato dal Tribunale, la Corte in tale punto della motivazione dichiara solo che i fatti indicano che i quattro produttori SLOM interessati hanno manifestato in maniera sufficientemente chiara l'intenzione di riprendere effettivamente la produzione di latte. In

alcun modo appare che la Corte abbia voluto fornire un elenco tassativo dei modi nei quali tale intenzione possa essere espressa. E' invero significativo che la Corte attribuisca importanza al fatto che i quattro produttori interessati nel 1989, dopo l'attribuzione di un quantitativo di riferimento provvisorio, abbiano immediatamente ripreso la produzione di latte. Tale circostanza non riveste invece alcun ruolo nelle valutazioni del Tribunale nella sentenza a quo. Per il resto la Corte nella sentenza interlocutoria nella causa Mulder II non si pronuncia affatto sulla problematica specifica degli «83-ers».

- Il Tribunale ha applicato un'errata ripartizione dell'onere della prova, per lo meno ha gravato Bouma di un onere della prova inammissibile di diritto: prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 857/84 un produttore SLOM nella situazione di Bouma non poteva immaginare che dalla mancata ripresa della produzione di latte entro il 1 aprile 1984 sarebbe stata fatta derivare la conseguenza che egli avrebbe compromesso definitivamente e integralmente il suo diritto ad un quantitativo di riferimento — rispettivamente al risarcimento del danno sostitutivo. Il fatto di imporgli l'onere della prova di dimostrare «che intendeva riprendere tale produzione alla scadenza del suo impegno di non commercializzazione e che si è trovato nell'impossibilità di farlo a causa dell'entrata in vigore del regolamento n. 857/84», implica che Bouma viene confrontato con effetto retroattivo con le conseguenze dell'entrata in vigore di quel regolamento.

Da un cittadino comunitario nella posizione di Bouma non si può esigere che a 17 o 18 anni di distanza dai fatti conservi prove in forma scritta riguardo alla direzione aziendale nel passato remoto. Ciò a maggior ragione in quanto in nessun'altra precedente sentenza della Corte o del Tribunale è stata considerato quanto meno rilevante la prova riguardo ai punti ritenuti ora cruciali dal Tribunale.

- Il Tribunale ha riportato e giudicato i fatti rilevanti in maniera talmente ingiusta e stravolta, che la sentenza si deve considerare in contrasto con il principio dell'obbligo di motivazione e il principio di obiettività.

⁽¹⁾ GU 1993, C 334, pag. 17.

⁽²⁾ Sentenza 11 dicembre 1990, causa C-189/89.

⁽³⁾ GU 1984, L 148, pag. 13.

Ricorso proposto il 13 aprile 2001 da B.M.J.B. Beusmans avverso la sentenza pronunciata il 31 gennaio 2001 dalla Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-73/94, tra, da un lato, B.M.J.B. Beusmans, e, d'altro lato, 1. il Consiglio dell'Unione europea, e 2. la Commissione

(Causa C-163/01 P)

(2001/C 227/10)

Il 13 aprile 2001 B.M.J.B. Beusmans, rappresentato da E. H. Pijnacker Hordijk, advocaat, ha proposto dinanzi alla

Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso avverso la sentenza pronunciata il 31 gennaio 2001 dalla Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-73/94 tra, da un lato, B.M.J.B. Beusmans e, dall'altro, il Consiglio dell'Unione europea, rappresentata da A.M. Colaert, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Th. Van Rijn.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

- annullare la sentenza pronunciata il 31 gennaio 2001 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-73/94⁽¹⁾;
- rinviare la causa al Tribunale di primo grado;
- condannare il Consiglio e la Commissione alle spese del procedimento in entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono analoghi a quelli della causa C-162/01.

⁽¹⁾ GU 1994, C 90, pag. 25.

Ricorso proposto il 13 aprile 2001 dal signor G. van den Berg avverso la sentenza pronunciata il 31 gennaio 2001 dalla Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-143/97, tra, da un lato, G. van den Berg e, d'altro lato, 1. il Consiglio dell'Unione europea, e 2. la Commissione delle Comunità europee.

(Causa C-164/01 P)

(2001/C 227/11)

Il 13 aprile 2001 il signor G. van den Berg, rappresentato da E. H. Pijnacker Hordijk, advocaat, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso avverso la sentenza pronunciata il 31 gennaio 2001 dalla Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-143/97 tra, da un lato, G. Van den Berg e, dall'altro, il Consiglio dell'Unione europea, rappresentata da A.M. Colaert, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor TH. Van Rijn.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

- annullare la sentenza pronunciata il 31 gennaio 2001 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-143/97⁽¹⁾;
- rinviare la causa al Tribunale di primo grado per ulteriore trattazione del ricorso proposto dal ricorrente dinanzi al Tribunale il 29 aprile 1997;
- condannare il Consiglio e la Commissione alle spese del procedimento in entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

- Violazione dell'art. 288 CE, del principio del legittimo affidamento, e dell'obbligo di motivazione, nonché errata interpretazione del nesso di causalità, in quanto il Tribunale ha giudicato che il danno subito dal signor Van den Berg successivamente al 13 maggio 1986 non è riconducibile alla Comunità: il Tribunale ha erroneamente valutato la portata del principio del legittimo affidamento e l'ha applicato nei confronti del signor Van den Berg in maniera manifestamente errata. Si tratta qui del fatto che Van den Berg, quando ha consapevolmente intrapreso nel 1985-1986 i passi necessari — qualora avesse avuto a disposizione un quantitativo «normale» — per trasferire l'azienda mantenendo il quantitativo, aveva il legittimo affidamento che non sarebbe stato trattato in maniera diversa da un produttore «normale» a lui equiparabile per il solo fatto di essere un produttore SLOM. Van den Berg poteva inoltre all'epoca del suo trasferimento d'azienda confidare nel fatto che successivamente — nel 1989 — non sarebbe stato trattato con effetto retroattivo in modo diverso da un produttore «normale».

Il Tribunale ha inoltre gravemente disconosciuto l'effettiva portata della sentenza Herbrink. Laddove, con il superamento del presupposto del vincolo con il fondo sotteso al sistema delle quote latte, un affittuario che lasci il fondo può portare con sé alla nuova azienda la sua quota latte, un affittuario SLOM deve poter portare con sé la sua quota latte alle stesse condizioni nella nuova azienda.

- Violazione del principio di parità di trattamento, del principio di certezza del diritto, del principio del legittimo affidamento e del principio dell'obbligo di motivazione; in quanto il Tribunale per la valutazione della questione della prescrizione ha ignorato fatti essenziali, ovvero li ha riportati nella sentenza in maniera manifestamente errata, nonché in quanto il Tribunale non ha dichiarato che la Commissione aveva rinunciato alla possibilità di invocare la prescrizione nei confronti di taluni produttori SLOM — tra cui Van den Berg —: a nome dei produttori SLOM è stato chiarito che le istituzioni non avevano diritto ad invocare la prescrizione, poiché per esse non poteva sussistere alcun equivoco sul fatto che la causa Mulder II era intesa come causa pilota per tutto il gruppo di produttori SLOM. Non può sussistere alcun dubbio che la Comunicazione 5 agosto 1992 ha consapevolmente una formulazione più ampia del testo dell'art. 43 dello Statuto; ai termini della formulazione della Comunicazione è lampante che la Comunità ha rinunciato al diritto di invocare la prescrizione per i periodi precedenti il 5 agosto 1992 nei confronti di qualsiasi produttore di latte che prima di tale data si è rivolto alle Istituzioni, indipendentemente da quando ciò sia avvenuto.

Il Tribunale ha omissso di menzionare nella sentenza impugnata taluni fatti incontestabili:

- che non è stata applicata la prescrizione nei confronti di tutti i produttori SLOM che compaiono nell'elenco del 31 marzo 1989, ai quali nell'ambito del

regolamento n. 2187/93⁽²⁾ è stata fatta una proposta di transazione.

- che la Commissione nelle trattative per le transazioni, tenutesi successivamente al 1993, con i produttori SLOM che inizialmente non rientravano nell'ambito del regolamento n. 2187/93, ma nei cui confronti venne successivamente riconosciuta la responsabilità, non ha neppure invocato la prescrizione ove tali produttori SLOM figuravano nell'elenco di cui trattasi, e ciò indipendentemente dal fatto se un determinato produttore avesse o meno, nel frattempo, presentato un ricorso dinanzi al Tribunale ai sensi dell'art. 215 Trattato CE;
- che la Commissione nella causa T-179/96, Antonissen, ha ritirato nella controreplica l'eccezione di prescrizione a suo tempo presentata, dopo essere stata posta di fronte alla lettera 31 marzo 1989.
- Violazione del principio di parità di trattamento, del principio di certezza del diritto, del principio del legittimo affidamento e del principio dell'obbligo di motivazione, in quanto il Tribunale ha giudicato che la pretesa di Van den Berg è totalmente prescritta: il Tribunale non tiene conto (i) della discrepanza tra il testo della Comunicazione 5 agosto 1992 e il testo dell'art. 43 dello Statuto e (ii) dell'interpretazione e dell'applicazione che nella prassi è data dalla Commissione alla Comunicazione nei confronti dei produttori SLOM ai quali è stata inviata la lettera 31 marzo 1989.

⁽¹⁾ GU 1997, C 199, pag. 37.

⁽²⁾ GU 1993, L 196, pag. 6.

Ricorso del Regno dei Paesi Bassi contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 9 maggio 2001

(Causa C-197/01)

(2001/C 227/12)

Il 9 maggio 2001 il Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dai sigg. H.G. van Sevenster e C.A.H.M. ten Dam, in qualità di agenti, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. annullare il regolamento della Commissione 27 febbraio 2001, n. 396⁽¹⁾, che proroga l'applicazione delle misure di salvaguardia per le importazioni in provenienza dai paesi e territori d'oltremare di prodotti del settore dello

zucchero con origine cumulata CE/PTOM, per il periodo dal 1° marzo 2001 al 30 giugno 2001;

2. condannare la Commissione alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti

Il Regno dei Paesi Bassi fa riferimento al ricorso presentato nella causa C-452/00⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2001, pag. 13.

⁽²⁾ GU C 45 del 10.2.2001, pag. 12

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — con ordinanza 24 gennaio 2001, nella causa C.I.F. — Consorzio Industrie Fiammiferi contro Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

(Causa C-198/01)

(2001/C 227/13)

Con ordinanza 24 gennaio 2001, pervenuta nella Cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee l'11 maggio 2001, nella causa C.I.F. — Consorzio Industrie Fiammiferi contro Autorità Garante della Concorrenza del Mercato, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se, in presenza di circostanze per cui un'intesa tra imprese provoca effetti pregiudizievoli al commercio comunitario, e qualora l'intesa stessa sia imposta o favorita da un provvedimento legislativo nazionale, che ne legittima o rafforza gli effetti, con specifico riguardo alla determinazione dei prezzi e alla ripartizione del mercato, l'art. 81 del Trattato CE impone o consente all'Autorità nazionale preposta alla tutela della concorrenza di disapplicare comunque tale disciplina, e di provvedere a sanzionare o almeno a vietare per il futuro il comportamento anticoncorrenziale delle imprese, e con quali conseguenze giuridiche;
- 2) Se una normativa nazionale che rimette alla competenza ministeriale la determinazione della tariffa di vendita di un prodotto, e affida, inoltre, ad un consorzio obbligatorio tra i produttori il potere di ripartire la produzione fra le imprese, possa essere considerata, per quanto rileva ai fini dell'applicazione dell'art. 81, paragrafo 1, del Trattato, come una disciplina che lascia sussistere la possibilità di una concorrenza suscettibile di venire ostacolata, ristretta o falsata da comportamenti autonomi delle imprese.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo, Seconda Sezione, con ordinanza 4 aprile 2001, nella causa Fazenda Pública contro Antero & C.^a L.^{da}

(Causa C-203/01)

(2001/C 227/14)

Con ordinanza 4 aprile 2001, pervenuta nella cancelleria della Corte il 17 maggio 2001, nella causa Fazenda Pública contro Antero & C. L. da, il Supremo Tribunal Administrativo, Seconda Sezione, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Quale sia il significato e la portata del termine «prise en compte» di cui all'art. 2, n. 1, secondo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697⁽¹⁾.
- 2) Se, a termini dell'art. 1, n. 2, lett. c), di tale regolamento, l'atto amministrativo col quale viene debitamente stabilito l'importo dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che deve riscosso dalle autorità competenti corrispondesse alla contabilizzazione («registo de liquidação»), ovvero alla liquidazione («liquidação») o, ancora, al calcolo o conteggio dei dazi da parte delle autorità doganali;
- 3) Se, al 19 aprile 1988, la contabilizzazione («registo de liquidação») costituisse una formalità necessaria ai fini della validità della liquidazione, ovvero costituisse una formalità integrativa ai fini della sua efficacia o esigibilità.
- 4) Se, al 19 aprile 1988, la liquidazione (calcolo o conteggio) dei dazi doganali all'importazione, debitamente notificata al debitore ai fini del recupero a posteriori, rendesse — ancorché in assenza di contabilizzazione — il debito doganale liquido ed esigibile.
- 5) Se la proposizione di ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria avverso il provvedimento delle autorità doganali di rigetto dell'istanza di esenzione dal recupero a posteriori, ricorso pendente dinanzi all'autorità giudiziaria portoghese dal 1988 sino al 15 novembre 1995, abbia prodotto l'effetto di sospendere il termine di tre anni previsto ai fini del recupero a posteriori.

- 6) Se, anteriormente all'entrata in vigore del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 novembre 2000, n. 2700⁽²⁾, che ha novellato l'art. 221, n. 3, del codice doganale comunitario, sussistessero norme comunitarie che prevedessero la sospensione del termine di tre anni, stabilito ai fini del recupero a posteriori, decorrente dal momento di proposizione del ricorso.

- (¹) Regolamento del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, relativo al recupero a posteriori dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento (GU L 197 del 3.8.1979, pag. 1).
- (²) Regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Tribunale amministrativo), con ordinanza 25 aprile 2001, nella causa Dr. Tilmann Klett contro Ministro federale per l'Istruzione, la Scienza e la Cultura

(Causa C-204/01)

(2001/C 227/15)

Con ordinanza 25 aprile 2001, emessa nella causa Dr. Tilmann Klett contro Ministro federale per l'Istruzione, la Scienza e la Cultura, pervenuta in cancelleria il 16 maggio 2001, il Verwaltungsgerichtshof ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se l'art. 19 ter della direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/686/CEE⁽¹⁾, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi nella versione dell'atto di adesione, GU C 241 del 29 agosto 1994, pag. 218, artt. 12 CE e 39 CE, nonché l'art. 1 in combinato disposto con gli artt. 3 e 9 della direttiva 93/16/CEE⁽²⁾, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli, vadano interpretati in modo tale che ostano ad una normativa secondo cui l'ammissione al tirocinio professionale di dentista di cui all'art. 19 ter della direttiva 78/686/CEE presuppone il conseguimento del dottorato di medicina generale in un'università del paese membro di cui trattasi.

(¹) GU L 233 del 24.8.1978, pag. 1.

(²) GU L 165 del 7.7.1993, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia di Castilla-La-Mancha, Seconda Sezione della Sala de lo Contencioso Administrativo, con ordinanza 3 aprile 2001, nella causa Isabel e Adelina Parras Medina contro Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades di Castilla-La-Mancha

(Causa C-208/01)

(2001/C 227/16)

Con ordinanza 3 aprile 2001, pervenuta nella cancelleria della Corte il 18 maggio 2001, nella causa Isabel e Adelina Parras Medina contro Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades di Castilla-La-Mancha, il Tribunal Superior de Justicia di Castilla-La-Mancha, Seconda Sezione della Sala de lo Contencioso Administrativo sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se il concetto di forza maggiore utilizzato ai fini dell'art. 12 del regolamento (CE) 4 luglio 1996; n. 1294, debba essere mitigato, equiparandolo a quello di circostanze imprevedute e ineluttabili idonee ad escludere la negligenza nella scadenza del termine di cui trattasi, quali descritte nella presente ordinanza.
- 2) Qualora dovesse risultare necessario ai fini della soluzione della questione di cui sopra, se le conseguenze previste nel menzionato art. 12 abbiano natura di sanzione o pena e se, in tal caso, ciò deponga a favore della necessità di mitigare il menzionato concetto di forza maggiore di cui è stata fatta applicazione.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht con ordinanza 10 aprile 2001, nella causa promossa dall'impresa Henkel KGaA

(Causa C-218/01)

(2001/C 227/17)

Con ordinanza 10 aprile 2001, pervenuta nella cancelleria della Corte il 29 maggio 2001, nella causa promossa dall'impresa Henkel KGaA, il Bundespatentgericht ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 3, n. 1, lett. b), c), ed e), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi⁽¹⁾:

- 1) Se, nel caso di marchi tridimensionali costituiti dalla confezione di prodotti che di norma sono in commercio in confezioni (come, ad esempio, i liquidi), la confezione del prodotto sia da equiparare, sotto il profilo del diritto dei marchi, alla forma del prodotto in modo tale che

- a) la confezione del prodotto è considerata forma del prodotto ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. e) della direttiva sui marchi;
 - b) la confezione del prodotto può servire a designare la qualità (esteriore) del prodotto confezionato ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva sui marchi.
- 2) Se, nel caso di marchi tridimensionali costituiti dalla confezione di prodotti che di norma sono in commercio in confezioni, l'affermazione del carattere distintivo ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva sui marchi dipenda dalla questione se, anche senza un approccio analitico e comparativo e senza prestare particolare attenzione, l'acquirente medio, normalmente informato, attento e avveduto sia in grado di riconoscere le caratteristiche proprie del marchio tridimensionale di cui è stata chiesta la registrazione che si discostano dalla norma o dagli usi del settore e che sono pertanto decisive per l'idoneità a contraddistinguere l'origine.
- 3) Se la valutazione del carattere distintivo possa effettuarsi esclusivamente in base alla prassi nazionale del commercio, senza che siano indicati ulteriori accertamenti amministrativi per determinare se e in che misura marchi identici o comparabili siano stati registrati ovvero esclusi dalla registrazione in altri Stati membri dell'Unione europea.

(¹) GUL 40 dell'11.2.1989, pag. 1.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio presentato il 5 giugno 2001

(Causa C-221/01)

(2001/C 227/18)

Il 5 giugno 2001, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. H. Van Lier, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno del Belgio.

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

- constatare, ai sensi dell'art. 226 CE, che il Regno del Belgio, non adottando tutte le disposizioni legislative regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/33/CE sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta, ed in particolare ai suoi artt. 7, n. 5; 9, n. 3 e 14, nn. 1 e 2(¹), è venuto meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tale direttiva;

- condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

- Omissione di corretta trasposizione dell'art. 7, n. 5, della direttiva 97/33/CE: ai sensi delle due ultime frasi dell'art. 7, n. 5, secondo comma della direttiva 97/33 il rispetto del sistema di contabilità dei costi deve imperativamente costituire oggetto di una verifica. Una relazione sulla conformità deve inoltre essere pubblicata a scadenze annuali. Non si riscontrano tali obblighi nella normativa belga.
- Omissione di corretta trasposizione dell'art. 9, n. 3, della direttiva 97/33/CE: le disposizioni comunicate dalle autorità belghe come misure di trasposizione, ossia l'art. 109 ter, punto 4, quinto comma, della legge 21 marzo 1991, nonché gli artt. 8 e 12 di un decreto del 20 aprile 1999 comprendono solo in parte gli obblighi imposti dalla direttiva, poiché il n. 4 riguarda esclusivamente l'obbligo imposto dal legislatore belga agli organismi «forti» di pubblicare un'offerta detta di riferimento che possa servire come base per negoziati ulteriori; questa offerta di riferimento può essere modificata dall'istituto, possibilità che ovviamente non può essere intesa come un diritto di intervento a favore di tale istituto in qualsiasi negoziato o discussione per un accordo di interconnessione. Le disposizioni del decreto 20 aprile 1999 non prevedono nemmeno la possibilità, per le autorità regolamentari, d'intervenire nei negoziati «in qualsiasi momento di loro iniziativa».
- Omissione di corretta trasposizione dell'art. 14, nn. 1 e 2: per le informazioni relative all'offerta di interconnessione di riferimento, definite all'art. 7, n. 3, della direttiva, nonché per gli elementi essenziali dei piani di numerazione nazionali di cui all'art. 12, n. 4, della direttiva, le autorità belghe hanno optato per un modo di comunicazione conforme all'art. 14, n. 2 della direttiva, mentre l'art. 7, n. 3 fa riferimento all'art. 14, n. 1 che richiede l'accesso agevole all'informazione e quindi più diretto di un'accesso mediante richiesta individuale. Per le informazioni di cui all'art. 9, n. 2 della direttiva (condizioni generali di interconnessione) nonché per le informazioni di cui all'art. 10 della direttiva, la normativa belga non prevede alcuna pubblicazione o comunicazione sotto qualsiasi forma. Infine, per le informazioni di cui all'art. 9, n. 3 della direttiva, la normativa belga non prevede l'accesso su domanda degli interessati.

(¹) GUL 199, del 26.7.1997, pag. 32.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Østre Landsret con ordinanza 23 maggio 2001, nelle cause AstraZeneca A/S contro Lægemedelstyrelse, interveniente: Generics (UK) Ltd., e A/S GEA Farmaceutisk Fabrik contro Lægemedelstyrelse, parte citata: Sundhedsministerium, intervenienti: Generics (UK) Ltd. e AstraZeneca A/S

(Causa C-223/01)

(2001/C 227/19)

Con ordinanza 23 maggio 2001, pervenuta nella cancelleria della Corte il 5 giugno 2001, nelle cause AstraZeneca A/S contro Lægemedelstyrelse, interveniente: Generics (UK) Ltd., e A/S GEA Farmaceutisk Fabrik contro Lægemedelstyrelse, parte citata: Sundhedsministerium, intervenienti: Generics (UK) Ltd. e AstraZeneca A/S, lo Østre Landsret ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

Questione 1

Qualora un'impresa chieda un'autorizzazione di vendita con domanda abbreviata (procedimento semplificato), ai sensi dell'art. 4, terzo comma, punto 8, lett. a), iii), della prima direttiva sulle specialità medicinali (direttiva del Consiglio 65/65/CEE⁽¹⁾, come successivamente modificata), e dichiarare che il prodotto interessato dalla domanda è essenzialmente analogo al prodotto di riferimento che è stato autorizzato nella Comunità per il periodo prescritto dalla direttiva, se sia necessario e sufficiente che il prodotto di riferimento:

- a) sia stato commercializzato al momento della domanda, nello Stato membro interessato dalla domanda, o
- b) continui ad essere commercializzato, al momento della domanda, nello Stato membro interessato dalla domanda, oppure
- c) continui ad essere commercializzato, tanto al momento della domanda quanto al momento della concessione dell'autorizzazione di vendita, nello Stato membro interessato dalla domanda.

Questione 2

Se il termine «commercializzato» di cui all'art. 4, terzo comma, punto 8, lett. a), iii), significhi che è sufficiente e necessario che vi sia un'approvazione, sotto forma di un'autorizzazione di vendita, per il prodotto di riferimento nello Stato membro interessato dalla domanda.

Questione 3

In caso di soluzione affermativa delle questioni 1 b) o 1 c), se la prima direttiva sulle specialità medicinali contenga un fondamento giuridico tale da consentire alle autorità nazionali di essere esentate dalle condizioni in questione, con la conseguenza che una domanda abbreviata può comunque essere esaminata nel merito.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 26 gennaio 1965, 65/65/CEE, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle specialità medicinali (GU L 22 del 9.2.1965, pag. 369).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Civile di Genova — Prima Sezione Civile, con ordinanza 24 maggio 2001, nelle cause riunite Società Off-road Action sas e Model Toys di Luca Luperini contro Prefetto di Genova

(Causa C-225/01)

(2001/C 227/20)

Con ordinanza 24 maggio 2001, pervenuta nella Cancelleria della Corte di Giustizia delle Comunità Europee il 6 giugno 2001, nelle cause riunite Off-road Action sas e Model Toys di Luca Luperini contro Prefetto di Genova, il Tribunale Civile di Genova ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- Se il diritto comunitario, anche con riferimento ai principi di libera circolazione delle merci e di proporzionalità, osti in ogni caso all'applicazione di una normativa nazionale che preveda invariabilmente l'applicazione della sanzione accessoria della confisca delle merci per tutti i casi in cui venga accertata un'infrazione amministrativa in sede di importazione a scopo di commercio, uso od esercizio, delle merci stesse nell'ordinamento italiano; ovvero se in base al diritto comunitario vi possano essere ipotesi in cui, in base alla gravità dell'infrazione e del bene giuridico tutelato dalla norma violata, la sanzione accessoria della confisca prevista dalla normativa nazionale non sia incompatibile con lo stesso;
- Se il diritto comunitario, anche con riferimento al principio di proporzionalità, osti all'applicazione di una normativa nazionale che non prevede alcun potere discrezionale della P.A. o del Giudice che consenta loro di decidere, in base alla gravità dell'infrazione e del bene giuridico tutelato dalla norma violata, se applicare o meno la sanzione accessoria prevista dalla norma medesima e consistente nella confisca delle merci per tutti i casi in cui venga accertata una infrazione amministrativa in sede di fabbricazione, uso, porto, detenzione od alienazione delle merci stesse nell'ordinamento italiano.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla sentenza della Cour d'Appel di Pau (Prima sezione reati minori) pronunciata pubblicamente il 15 maggio 2001, nella procedura penale contro Jacques Bourrasse — Parte civile: Union Regionale Syndicale des petits et moyens transporteurs du sud ouest (UNOSTRA Aquitaine) — Parte interveniente: Inspection Du Travail Des Transports

(Causa C-228/01)

(2001/C 227/21)

La Corte di giustizia delle Comunità europee è stata investita di una domanda di pronuncia pregiudiziale con la sentenza della Cour d'Appel di Pau (Prima sezione reati minori), pronunciata pubblicamente il 15 maggio 2001, nella procedura penale contro Bourrasse Jacques — Parte civile: Union Regionale Syndicale des petits et moyens transporteurs du sud ouest (UNOSTRA Aquitaine) — Parte interveniente: Inspection Du Travail Des Transports. La Cour d'Appel di Pau (Prima sezione reati minori) chiede alla Corte di giustizia di statuire sulle seguenti questioni:

- 1) Se la messa a disposizione di un veicolo senza conducente secondo quanto previsto dall'art. 2 della direttiva 84/647/CEE⁽¹⁾, possa essere interpretata come idonea a consentire al noleggiante, una società di trasporti su strada di nazionalità francese:
 - di ottenere le necessarie autorizzazioni al trasporto sul territorio nazionale per conto del noleggiatore, società di trasporti su strada di nazionalità portoghese;
 - di gestire per conto del noleggiatore, società di trasporti su strada di nazionalità portoghese, i dischi cronotachigrafi dei conducenti dipendenti di detta società;
- 2) Se i veicoli noleggiati dovevano essere immatricolati in Portogallo.

⁽¹⁾ Direttiva 84/647/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1984 relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (GU L 335 del 22.12.1984, pag. 72-73).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division), con ordinanza 31 maggio 2001, nella causa the Intervention Board for Agricultural Produce contro Penycloed Farming Partnership

(Causa C-230/01)

(2001/C 227/22)

Con ordinanza 31 maggio 2001, pervenuta nella cancelleria della Corte il 12 giugno 2001, nella causa the Intervention Board for Agricultural Produce contro Penycloed Farming Partnership, la Court of Appeal (England and Wales) (Civil

Division) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se gli artt. 1 e/o 2 del regolamento del Consiglio n. 3950/92⁽¹⁾ autorizzino l'organismo competente in uno Stato membro ad avviare un'azione legale direttamente contro un produttore per recuperare il prelievo dovuto da tale produttore (diversamente da quanto avviene per le vendite dirette ai sensi dell'art. 2, n. 3).
2. In caso affermativo, in quali circostanze una tale azione possa essere avviata.
3. Se una tale azione possa in particolare essere avviata allorché l'acquirente al quale il latte è stato consegnato a) non era riconosciuto ai sensi dell'art. 7 del regolamento della Commissione n. 536/93⁽²⁾ e/o b) non ha soddisfatto i suoi obblighi ai sensi dell'art. 7 di tale regolamento e/o c) non ha recuperato o cercato recuperare il prelievo dai produttori interessati.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 57 del 10.3.1993, pag. 12).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Brescia — Terza Sezione Civile — con ordinanza 8 maggio 2001, nella causa El.Da. Srl contro Ministero delle Finanze

(Causa C-231/01)

(2001/C 227/23)

Con ordinanza 8 maggio 2001, pervenuta nella Cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 12 giugno 2001, nella causa El.Da. Srl contro Ministero delle Finanze, il Tribunale di Brescia — Terza Sezione Civile — ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se il diritto comunitario, e particolarmente la direttiva del Consiglio CEE 17 luglio 1969 n. 335⁽¹⁾, artt. 10 e 12, autorizzi la previsione di cui all'art. 11 comma 1 della legge italiana 23.12.1998 n. 448 (G.U.R.I. 29.12.1998 n. 302, supplemento ordinario) secondo cui la tassa sulle concessioni governative è dovuta, in misura forfettaria annuale, per l'iscrizione «degli altri atti sociali» per ciascuno degli anni dal 1985 al 1992, pari a lire 750 000 per le società per azioni e in accomandita per azioni, e a lire 400 000 per le società a responsabilità limitata.

2. Se il diritto comunitario autorizzi altresì la previsioni di cui all'art. 11 comma 3 della predetta legge n. 448/98 secondo la quale gli interessi sulle somme da rimborsare in quanto versate in misura superiore a quella prevista dal comma 1, si calcolano nella misura del tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della legge stessa (2,5 % annuo) anziché in quella prevista dall'art. 5 con riferimento all'art. 1 della legge 26.1.1961 n. 29 e successive modificazioni.

(¹) G.U. L 249 del 3.10.1969, pag. 25.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Politie-rechtbank te Mechelen, con sentenza 11 giugno 2001 nel procedimento penale contro Hans Van Lent

(Causa C-232/01)

(2001/C 227/24)

Con sentenza 11 giugno 2001, pervenuta nella cancelleria della Corte il 18 giugno 2001, nel procedimento penale contro Hans Van Lent, il Politie-rechtbank te Mechelen ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«Se la normativa comunitaria, e più in particolare gli artt. 39 (ex 48) e 10 (ex 5), ostino a che uno Stato membro esiga che venga immatricolato un veicolo appartenente a 1) un'impresa di leasing con sede in uno Stato membro confinante e dato in leasing da un datore di lavoro ad un utilizzatore (in altre parole un dipendente), 2) residente nel primo Stato membro, più precisamente a circa 200 km dal luogo di impiego, nell'ipotesi in cui tale lavoratore durante la settimana soggiorni 3) in quello Stato membro e il veicolo sia utilizzato per dare esecuzione al contratto di lavoro, nonché durante il tempo libero; ivi compresi i fine settimana e i periodi di vacanza».

Domanda di pronuncia pregiudiziale presentata con ordinanze dell'Unabhängiger Verwaltungssenat di Salisburgo (Austria) 18 giugno 2001 nei procedimenti di appello tra le parti: il sig. Ewald Feichtinger, il sig. Dieter Cerha, il Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung [circondario di Salisburgo], il sindaco di Salisburgo e il Grundverkehrsbeauftragter des Landes Salzburg [delegato alle transazioni immobiliari del Land di Salisburgo]

(Cause C-237/01 e C-238/01)

(2001/C 227/25)

Nei procedimenti di appello tra le parti: il sig. Ewald Feichtinger, il Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung [circonda-

rio di Salisburgo] e il Grundverkehrsbeauftragter des Landes Salzburg [delegato alle transazioni immobiliari del Land di Salisburgo] (causa C-237/01), il sig. Dieter Cerha, il sindaco di Salisburgo e il Grundverkehrsbeauftragter des Landes Salzburg (causa C-238/01), l'Unabhängiger Verwaltungssenat di Salisburgo (Austria), con ordinanze 18 giugno 2001 pervenute nella cancelleria della Corte il 20 giugno 2001, sottopone alla Corte di giustizia delle Comunità europee la questione pregiudiziale seguente:

Se le disposizioni degli artt. 56 e ss. del Trattato CE vadano interpretate nel senso che ostano all'applicazione degli artt. 12, 36 e 43 della Salzburger Grundverkehrsgesetz [legge salisburghese sulle transazioni immobiliari] 1997 nella versione di cui alla LGBL. n. 11/1999, a norma dei quali chi intende acquistare un'area edificabile nel Land di Salisburgo deve sottoporre l'acquisto ad una procedura di denuncia o di autorizzazione, e che, pertanto, nella presente fattispecie l'acquirente è stato leso in una libertà fondamentale garantita da norme giuridiche dell'Unione europea.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Svezia, proposto il 25 giugno 2001

(Causa C-247/01)

(2001/C 227/26)

Il 25 giugno 2001 la Commissione delle Comunità europee ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Svezia. La ricorrente è rappresentata dalla sig.ra Lena Ström, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo.

La Commissione chiede che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che il Regno di Svezia ha omesso di adempiere gli obblighi ad esso incombenti, da una parte, ai sensi dell'art. 4, n. 4, primo periodo, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici⁽¹⁾, da ultimo modificati dalla direttiva della Commissione 29 luglio 1997, 97/49/CE⁽²⁾, articolo sostituito dall'art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche⁽³⁾, e, dall'altra, ai sensi dell'art. 6, n. 3, e dell'art. 9, n. 2, della direttiva 79/409/CEE;
- 2) condannare il Regno di Svezia a sopportare le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell'Atto di adesione, il Regno di Svezia si è impegnato ad adempiere gli obblighi di cui alla direttiva del Consiglio

79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (in prosieguo: la «direttiva sugli uccelli selvatici»), entro il 1° gennaio 1995. Dalla stessa data, gli obblighi di cui all'art. 4, n. 4, primo periodo, della direttiva sugli uccelli selvatici sono stati sostituiti, per quanto riguarda tutte le zone classificate ai sensi dell'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva sugli uccelli selvatici, dagli obblighi di cui all'art. 6, nn. 2-4, della direttiva del Consiglio 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (in prosieguo: la «direttiva sugli habitat»), secondo quanto prescritto dall'art. 7 di quest'ultima direttiva.

Quanto all'art. 4, n. 4, primo periodo, della direttiva sugli uccelli selvatici e all'art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva sugli habitat, il governo svedese ha ritenuto che per garantirne l'attuazione fosse necessario un gran numero di modifiche legislative. La Commissione deduce che non sono stati adottati i provvedimenti necessari nel termine di due mesi impartito dal parere motivato.

Quanto all'obbligo di consultazione di cui all'art. 6, n. 3, della direttiva sugli uccelli selvatici, la Commissione deduce che non sono stati adottati i provvedimenti necessari nel termine di due mesi impartito dal parere motivato.

Infine, quanto all'insufficiente attuazione dell'art. 9 della direttiva sugli uccelli selvatici, le disposizioni legislative che, stando alla Svezia, avrebbero trasposto tale articolo — vale a dire l'art. 23a del Jaktförordning [decreto sulla caccia], che traspone l'art. 9, n. 1, lett. a), della direttiva, l'art. 9 della Jaktlag [legge sulla caccia], che traspone l'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva, nonché l'art. 31 del Jaktförordning, che traspone l'art. 9, n. 1, lett. b), della direttiva — non contengono le varie informazioni richieste dall'art. 9, n. 2, della direttiva sugli uccelli selvatici. Le ulteriori deroghe previste dal Jaktförordning (artt. 14, 15, 20, 21, 27 e 29), dall'art. 12 dell'Artskyddsförordning [decreto sulla tutela delle specie] (SFS 1998:1790) e dall'art. 5 delle Naturvårdsverkets skyddsföreskrifter [disposizioni adottate dall'autorità competente in materia di tutela ambientale] (NFS 1997:5) non forniscono le informazioni richieste dall'art. 9, n. 2, della direttiva sugli uccelli selvatici. Inoltre, l'art. 9b del Jaktförordning non prevede le condizioni di rischio secondo quanto stabilisce l'art. 9, n. 2, terzo trattino, di tale direttiva.

(¹) GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

(²) GU L 223 del 13.8.1997, pag. 9.

(³) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 3 luglio 2001

(Causa C-259/01)

(2001/C 227/27)

Il 3 luglio 2001 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Roland Tricot, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica francese.

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

- a) dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/30/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale(¹) o, comunque, non avendo comunicato le suddette disposizioni alla Commissione, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della detta direttiva e, in particolare, del suo art. 29;
- b) condannare al Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

In forza dell'art. 249 CE, terzo comma, e dell'art. 10 CE, prima comma, la Repubblica francese era tenuta ad adottare le misure necessarie per l'attuazione della direttiva 98/30/CE entro e non oltre il 10 agosto 2000, data stabilita dall'art. 29 della detta direttiva.

(¹) GU L 204 del 21 luglio 1998, pag. 1.

Cancellazione dal ruolo della causa C-216/00(¹)

(2001/C 227/28)

Con ordinanza 28 maggio 2001, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-216/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica.

(¹) GU C 233 del 12.8.2000.

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

24 aprile 2001

nella causa T-159/98, Ivan Torre e altri contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(«Dipendenti — Concorso — Irregolarità nello svolgimento delle prove tale da falsare i risultati — Interesse ad agire»)

(2001/C 227/29)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-159/98, Ivan Torre, residente a Bruxelles, Donatella Ineichen, residente a Bruxelles, Alessandro Cavallaro, residente a Roma, rappresentati dall'avv. M.-A. Lucas, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. J. Currall e sig.ra C. Berardis-Kayser), avente ad oggetto la domanda di annullamento, da un lato, delle decisioni della commissione giudicatrice del concorso EUR/A/123 che attribuisce ai ricorrenti un voto eliminatorio alla prima prova di preselezione e, dall'altro, delle successive operazioni del medesimo concorso nella misura necessaria al reintegro dei ricorrenti nei loro diritti, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. P. Mengozzi, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. R.M. Moura Ramos, giudici; cancelliere: G. Herzig, amministratore, ha pronunciato il 24 aprile 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Non occorre più statuire sul presente ricorso per quanto presentato dai sigg. Torre e Cavallaro.*
- 2) *Il ricorso è respinto per quanto presentato dalla sig.ra Ineichen.*
- 3) *La Commissione è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 378 del 5.12.1998.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

24 aprile 2001

nella causa T-37/99, Ugo Miranda contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾.

(Dipendenti — Indennità di nuova sistemazione — Nozione di residenza)

(2001/C 227/30)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa T-37/99, Ugo Miranda, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Bruxelles (Belgio), rappresentato dall'avv. L. Radicati di Brozolo, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. G. Valsesia e A. Dal Ferro), avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 7 maggio 1998, relativa al recupero dell'indennità di nuova sistemazione versata al ricorrente ai sensi dell'art. 6 dell'allegato VII dello Statuto del personale delle Comunità europee, il Tribunale (giudice unico: P. Mengozzi); cancelliere: J. Palacio González, amministratore, ha pronunciato, il 24 aprile 2001, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 121 del 1.5.1999.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

28 marzo 2001

nella causa T-144/99, Istituto dei mandatarî abilitati presso l'Ufficio europeo dei brevetti contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(Concorrenza — Art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) — Codice di condotta professionale — Divieto di pubblicità comparativa — Offerta di servizi)

(2001/C 227/31)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-144/99, Istituto dei mandatarî abilitati presso l'Ufficio europeo dei brevetti, con sede in Monaco di Baviera

(Germania), rappresentato dagli avv.ti R. Collin e M.-C. Mitchell, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. E. Gippini Fournier), avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 7 aprile 1999, 1999/267/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE [IV/36147 — Codice di condotta dell'IMA (UEB)] (GU L 106, pag. 14), il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. A.W.H. Meij, presidente, A. Potocki e J. Pirrung, giudici, cancelliere: G. Herzig, amministratore, ha pronunciato il 28 marzo 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *L'art. 1 della decisione della Commissione 7 aprile 1999, 1999/267/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CE [IV/36147 — Codice di condotta dell'IMA (UEB)] è annullato nella parte in cui riguarda l'art. 2, lett. b), terzo comma, e l'art. 5, lett. c), del codice di condotta dell'Istituto dei mandatarî abilitati presso l'Ufficio europeo dei brevetti.*
- 2) *Per il resto, il ricorso è respinto.*
- 3) *Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese, comprese quelle sostenute in sede di procedimento sommario.*

⁽¹⁾ GU C 281 del 2.10.1999.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

3 maggio 2001

nella causa T-60/00, Paraskevi Liaskou contro Consiglio dell'Unione europea⁽¹⁾

(Dipendenti — Retribuzione — Indennità di dislocazione — Art. 4, n. 1, lett. a), dell'allegato VII dello Statuto)

(2001/C 227/32)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-60/00, Paraskevi Liaskou, dipendente del Consiglio dell'Unione europea, residente a Bruxelles, rappresentata dall'avv. E. Boigelot, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: sig. F. Anton e sig.ra D. Zahariou), avente ad oggetto, da una parte, una domanda di annullamento della decisione del Consiglio 5 luglio 1999, con la quale si nega alla ricorrente il beneficio dell'indennità di dislocazione prevista dall'art. 4 dell'allegato VII dello Statuto del personale delle Comunità europee e, d'altra parte, una domanda di pagamento di detta indennità maggiorata degli interessi moratori, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. P. Mengozzi, presidente, e dalla sig.ra V. Tiili e sig. R. M. Moura Ramos, giudici; cancelliere: sig.ra B. Pastor, amministratore principale, ha pronunciato il 3 maggio 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 135 del 13 maggio 2000.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

5 aprile 2001

nella causa T-87/00, Bank für Arbeit und Wirtschaft AG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)⁽¹⁾

(Marchio comunitario — Vocabolo EASYBANK — Impedimento assoluto alla registrazione — Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94)

(2001/C 227/33)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-87/00, Bank für Arbeit und Wirtschaft AG, con sede in Vienna (Austria), rappresentata dall'avv. G. Kucsko, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: sigg. A. von Mühlendahl, J.F. Crespo Carrillo e sig.ra S. Laitinen), avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione 31 gennaio 2000 (pratica R 316/1999-3) della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), che ha respinto la domanda di registrazione del vocabolo EASYBANK come marchio comunitario, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. A.W.H. Meij, presidente, A. Potocki e J. Pirrung, giudici; cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato il 5 aprile 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La decisione 31 gennaio 2000 (pratica R 316/1999-3) della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) è annullata.*
- 2) *Il convenuto sopporterà le spese.*

⁽¹⁾ GU C 163 del 10.6.2000.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**2 maggio 2001****nella causa T-104/00, Giovanni Cubeta contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾****(Dipendenti — Assegnazione ad una nuova sede di servizio — Indennità di installazione — Indennità giornaliera — Condizioni per la concessione)**

(2001/C 227/34)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-104/00, Giovanni Cubeta, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles, rappresentato dagli avv.ti C. Moreau e P. Birden, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. J. Currall), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione che rifiuta di ammettere il ricorrente al beneficio di un'indennità di installazione pari a due stipendi mensili di base, da un lato, e al beneficio delle indennità giornaliere, dall'altro, il Tribunale (giudice unico: A. Potocki); cancelliere: J. Palacio González, amministratore, ha pronunciato il 2 maggio 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 176 del 24 giugno 2000.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**20 marzo 2001****nella causa T-59/00, Compagnia Portuale Pietro Chiesa Soc. coop. rl contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾****(Ricorso di annullamento — Concorrenza — Servizi portuali — Artt. 82 CE e 86 CE — Atto preparatorio — Irrricevibilità)**

(2001/C 227/35)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa T-59/00, Compagnia Portuale Pietro Chiesa Soc. coop. rl, con sede in Genova, rappresentata dagli avv.ti G. Conte, G.M. Giacomini e B. Della Barile, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. R. Lyal e sig.ra L. Pignataro), avente ad oggetto una domanda di annullamento della pretesa decisione della Commissione del 22 dicembre 1999, con cui sarebbe stata respinta la denuncia della ricorrente diretta a far constatare la violazione degli artt. 82 CE e 86, n. 1, CE da parte della

Repubblica italiana, dell'autorità portuale del porto di Genova e della Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dalla sig.ra P. Lindh, presidente, dai sigg. R. García-Valdecasas e J.D. Cooke, giudici, cancelliere: H. Jung, ha emesso, il 20 marzo 2001, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 149 del 27.5.2000.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**24 aprile 2001****nella causa T-172/00, Jean-Pierre Pierard contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾****(Dipendenti — Assegnazione collegata alla qualità di membro del comitato del personale — Mancata reintegrazione immediata nel posto originario al termine del mandato — Ricorso in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondato)**

(2001/C 227/36)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-172/00, Jean-Pierre Pierard, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Woluwé-Saint-Lambert (Belgio), con gli avv.ti J. Lombart e E. Boigelot, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra C. Berardis-Kayser e sig. D. Martin), avente ad oggetto, da un lato, la domanda di annullamento della decisione implicita della Commissione che respinge la domanda di reintegrazione del ricorrente nel suo servizio originario al termine del suo mandato presso il Comitato del personale e, dall'altro, una domanda di risarcimento del danno morale asseritamente subito, il Tribunale (Quarta Sezione) composto dal sig. P. Mengozzi, presidente, sig.ra V. Tiili e sig. R.M. Moura Ramos, giudici; cancelliere: H. Jung, ha emesso, il 24 aprile 2001, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 259 del 9.9.2000.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**3 aprile 2001****nelle cause riunite T-95/00 e T-96/00, Tamara Zaur-Gora e Danielle Dubigh contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾****(Dipendenti — Concorso — Mancata ammissione — Limite d'età — Domanda di riesame — Termine per il reclamo — Ricevibilità — Sviamiento di potere — Discriminazione — Ricorso manifestamente infondato)**

(2001/C 227/37)

(Lingua processuale: il francese)

Nelle cause riunite T-95/00 e T-96/00, Tamara Zaur-Gora, agente ausiliario della Commissione delle Comunità europee, residente in Lodelinsart (Belgio), Danielle Dubigh, residente in Bruxelles, con gli avv.ti J.-N. Louis e V. Peere, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. J. Curral e sig.ra C. Berardis-Kayser), avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento delle decisioni della commissione giudicatrice del concorso COM/C/2/99 di non ammettere le ricorrenti al suddetto concorso, il Tribunale (Terza Sezione), composto dai sigg. J. Azizi, presidente, K. Lenaerts e M. Jaeger, giudici; cancelliere: H. Jung, ha emesso il 3 aprile 2001 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *I ricorsi sono ricevibili.*
- 2) *I ricorsi sono respinti in quanto manifestamente infondati.*
- 3) *Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese, ivi comprese quelle relative alle eccezioni d'irricevibilità.*

⁽¹⁾ GU C 163 del 10.6.00 e C 176 del 24.6.00.

Ricorso del sig. Claude Willeme contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 20 aprile 2001**(Causa T-89/01)**

(2001/C 227/38)

(Lingua processuale: il francese)

Il 20 aprile 2001, il sig. Claude Willeme, residente a Bruxelles, con gli avvocati Georges Vandersanden e Laure Levi ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina (APN) del 19 giugno 2000, notificata il 26 giugno 2000, che infligge al ricorrente, a partire dal 1° luglio 2000, la sanzione della retrocessione dal grado A3/3 al grado A6/6, prevista dall'art. 86, n. 2, lett. e) dello Statuto, e, nei limiti del necessario, la decisione implicita di rifiuto del reclamo presentato l'11 settembre 2000;
- condannare la convenuta al pagamento della somma di 50 000 euro quale risarcimento per il danno subito in conseguenza di tale decisione, somma fissata ex aequo et bono e a titolo di provvisoria;
- condannare la convenuta al complesso delle spese.

Motivi e principali argomenti

Nei confronti del ricorrente venne avviato un procedimento disciplinare allorché l'amministrazione dell'istituzione convenuta venne a conoscenza del fatto che la moglie del ricorrente aveva beneficiato di un contratto di lavoro con una ditta contraente con la Commissione e che, pur avendo lavorato solo due settimane, essa era stata tuttavia retribuita per sei mesi.

Nell'ambito del procedimento disciplinare l'Autorità che ha il potere di nomina (APN) aveva deciso di sospendere il ricorrente. Tale decisione veniva annullata dal Tribunale. Dopo la pronuncia della sentenza di annullamento, l'APN ha concluso il procedimento disciplinare infliggendo la sanzione della retrocessione del ricorrente dal grado A 3 al grado A 6, inasprendo in tal modo la sanzione rispetto a quella raccomandata dal Consiglio di disciplina. Il presente ricorso è diretto contro quest'ultima decisione.

A sostegno delle sue conclusioni in annullamento, il ricorrente fa valere che la convenuta non avrebbe ottemperato al suo obbligo di prova, l'onere della quale graverebbe a suo carico, per dimostrare la sussistenza degli addebiti. Del pari, non avrebbe tenuto conto della presunzione di innocenza. A suo parere, il contratto di lavoro della moglie era perfettamente regolare e non esisteva un rapporto tra le funzioni del ricorrente e la stipulazione del contratto di lavoro del coniuge. Inoltre, deduce, tra l'altro, la violazione dei diritti della difesa, un errore manifesto di valutazione e il carattere sproporzionato della sanzione inflitta.

Il ricorrente sostiene inoltre che l'APN sarebbe responsabile dei danni da esso subiti in conseguenza degli illeciti dedotti.

Ricorso della sig.ra Christine Janusch contro la Banca centrale europea, presentato il 23 aprile 2001

(Causa T-90/01)

(2001/C 227/39)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 23 aprile 2001 la sig.ra Christine Janusch, Dreieich (Germania), rappresentata dall'avv. Boris Karthaus, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Banca centrale europea.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della convenuta nei confronti della ricorrente in data 5 febbraio 2001;
- condannare la convenuta a pagare alla ricorrente taluni importi, oltre agli interessi (in via subordinata, altri importi);
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Dal luglio 1998 la ricorrente lavorava presso la convenuta ed era inquadrata nella categoria C. Nell'agosto 2000 chiedeva conferma del suo inquadramento e dell'assegnazione alla categoria D, nonché l'inquadramento retroattivo al 1° gennaio 2000. Nel settembre 2000 risolveva il suo rapporto di lavoro con la convenuta.

Il 28 novembre 2000 il comitato esecutivo della convenuta decideva di effettuare un nuovo inquadramento di determinati posti, tra l'altro il posto di «Administrative Assistant in the Protocol and Conferences» occupato dalla ricorrente veniva assegnato alla categoria D come «Meeting and Conference Assistant».

Con lettera 5 febbraio 2001 la convenuta comunicava che, sebbene il posto della ricorrente fosse stato inquadrato nella categoria D come «Meeting and Conference Assistant», la convenuta non era in grado di effettuare retroattivamente il nuovo inquadramento della ricorrente nella categoria D, dal momento che il comitato esecutivo aveva deciso di non applicare retroattivamente la decisione 28 novembre 2000 a quei dipendenti che nel frattempo avevano risolto il loro rapporto di lavoro con la convenuta.

La ricorrente deduce tre motivi contro la decisione, ossia che essa non è sufficientemente motivata, che viola il principio generale della parità di trattamento ed inoltre che è in contrasto con il principio di buona fede.

Ricorso della BioID AG contro l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 23 aprile 2001

(Causa T-91/01)

(2001/C 227/40)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 23 aprile 2001 la BioID AG, con sede in Berlino (Germania), rappresentata dall'avv.to Dr. Axel Nordemann, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) 20 febbraio 2001 (ricorso R 538/1999-2), nonché la decisione dell'esaminatore Robert Kliyn Brinkema presso l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) 25 giugno 1999 (pratica di registrazione 873943);
- condannare il convenuto ad ammettere il marchio figurativo presentato 873943, BioID.®;
- condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario:	BioID AG (già D.C.S. Dialog Communication Systems AG)
Marchio in oggetto:	Marchio verbale e figurativo BioID. ®
Prodotto o servizio:	Prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42
Decisione impugnata dinanzi alla commissione di ricorso:	Rifiuto della registrazione da parte dell'esaminatore
Decisione della commissione di ricorso:	Rigetto del ricorso
Domanda fondata su:	<ul style="list-style-type: none"> — Falsa applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 ⁽¹⁾; — il marchio presentato non è, già per la sua rappresentazione grafica, un elemento descrittivo, e possiede una grafica caratterizzante ed autonoma;

- la parte verbale contenuta nel marchio presentato non presenta alcun impedimento assoluto alla registrazione;
- non sussistono impedimenti alla registrazione attinenti alla mancanza di carattere distintivo.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994 L 11, pag. 1).

Ricorso della A. Seisenbacher Gesellschaft m.b.H. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 30 aprile 2001

(Causa T-93/01)

(2001/C 227/41)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 30 aprile 2001 la A. Seisenbacher Gesellschaft m.b.H., con sede in Vienna, rappresentata dall'avv.to Dr. Johannes Stieldorf, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- condannare la convenuta a versare alla ricorrente la somma di ecu 59 694,44 più gli interessi del 13 % a partire dal 20.10.1998, nonché al pagamento delle spese processuali

Motivi e principali argomenti

Nell'ambito di un appalto relativo alla ristrutturazione dell'edificio della Comunità europea in Kiev è stato concluso un contratto tra la Ost-Invest- und Bauprojektmanagement G.m.b.H e la Commissione. A causa della situazione finanziaria di tale impresa, la ricorrente, in qualità di impresa generale, ha dovuto eseguire il contratto nei confronti della Comunità europea.

Dopo la consegna dell'edificio ristrutturato, la ricorrente ha chiesto il pagamento della sua fattura finale per un importo di ecu 59 694,44. In seguito a ricerche svolte, la ricorrente ha scoperto che il pagamento di ecu 55 000,00 è stato eseguito a favore di un'altra società, circostanza irrilevante rispetto al rapporto tra la ricorrente e la convenuta. La ricorrente propone ricorso ai sensi dell'art. 238 CE e esige il pagamento della fattura finale.

Ricorso della Mystery Drinks GmbH contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 27 aprile 2001

(Causa T-99/01)

(2001/C 227/42)

(Lingua processuale da determinare ai sensi dell'art. 131, n. 2, del regolamento di procedura; Lingua in cui il ricorso è stato redatto: il tedesco)

Il 27 aprile 2001 la Mystery Drinks GmbH, con sede in Eppertshausen (Germania), rappresentata dagli avv.ti Dr. Thomas Jestaedt, Dr. Verena von Bomhard e Dr. Andreas Renck, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli); parte dinanzi alla commissione dei ricorsi era anche la Karlsberg Brauerei KG Weber, con sede a Homburg (Germania).

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 12 febbraio 2001 (R 251/2000-3);
- condannare il convenuto alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario:	la ricorrente
Marchio comunitario per il quale si richiede la registrazione:	il marchio figurativo «MYSTERY» per merci nelle classi 29, 30 nonché «bevande analcoliche tranne la birra analcolica» nella classe 32
Titolare del diritto di marchio o contrassegno contro cui è stata presentata opposizione:	Karlsberg Brauerei KG Weber
Marchio contro cui è stata presentata l'opposizione:	il marchio denominativo «MIXE-RY» per «birra e bevande a base di birra» nella classe 32
Decisione della divisione di opposizione:	rigetto dell'opposizione
Decisione della commissione dei ricorsi:	annullamento della decisione della divisione di opposizione, in quanto è stato negato il pericolo di confusione tra il marchio oggetto di opposizione e la merce «bevande analcoliche tranne la birra analcolica» nella classe 32 della dichiarazione e rigetto del reclamo per il resto

Motivi di ricorso dinanzi al Tribunale:

- illegittima applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94⁽¹⁾ (rischio di confusione);
- i contrassegni in questione sono notevolmente diversi dal punto di vista grafico, sonoro e concettuale e le merci di cui trattasi sono diverse.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).

Ricorso della sig.ra Karola Gluiber contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 13 aprile 2001

(Causa T-100/01)

(2001/C 227/43)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 13 aprile 2001 la sig.ra Karola Gluiber, residente a Osterhofen (Germania), rappresentata dall'avv. Christoph Bleckenwegner, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede di:

- dichiarare il comportamento omissivo della Commissione ex art. 175, nn. 2 e 3, del Trattato CE in collegamento con l'art. 232, n. 3, del Trattato di Amsterdam per la vigilanza carente circa la trasposizione ed applicazione in diritto nazionale tedesco della normativa europea;
- dichiarare che la Commissione ha omissso di prendere posizione con riguardo al contenuto della richiesta di agire rivoltale ex art. 175, n. 2, del Trattato in collegamento con l'art. 232, n. 3, del Trattato di Amsterdam;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente è dal 1986 alle dipendenze del Land Renania-Palatinato in qualità di funzionario federale presso l'ufficio per le opere di viabilità stradale di Bad Kreuznach. Nel 1994 tale ufficio venne fuso con l'amministrazione per le opere di viabilità stradale di Bad Kreuznach ed alla ricorrente, in occasione della ripartizione dei posti del nuovo servizio, veniva

assegnato un posto che a suo avviso era meno importante e comportava minori opportunità di avanzamento. Secondo la ricorrente essa avrebbe dovuto ottenere, grazie all'adozione puntuale e completa dei principi di cui all'art. 141 CE, il posto di caposettore principale «Personale ed Amministrazione». Essa sostiene che in tal modo le è stato causato un considerevole pregiudizio materiale e morale e che, a far tempo dal 1994, il suo datore di lavoro ha posto in essere nei suoi confronti ogni sorta di violazione dei diritti fondamentali e dei diritti dell'uomo, senza conseguenze sul piano legale, poggiando sulla «libertà di organizzazione» del servizio da parte del superiore gerarchico.

Essa fa valere che, con riguardo a domande di pronuncia pregiudiziale ex art. 234 CE, dinanzi a giudici nazionali, le è stato rifiutato il diritto ad essere sentita in udienza. Tutti i procedimenti giudiziari promossi dalla ricorrente concernenti diritti fondamentali europei sarebbero terminati in primo grado, in quanto si è appunto negata l'ammissibilità dell'appello. I suoi ricorsi di diritto costituzionale sono stati dichiarati senza motivazione inammissibili ai fini della decisione. Secondo la ricorrente si sarebbe omissso di procedere ad un esame della violazione dei diritti fondamentali derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

La ricorrente asserisce che le disposizioni giuridiche rilevanti nella Repubblica federale di Germania esigono come presupposto di domande di risarcimento dei danni avverso pubbliche autorità la prova di una colpa individuale del funzionario agente. Ne consegue che per i dipendenti della pubblica amministrazione non vi sarebbe, in presenza di violazioni dei diritti fondamentali risultanti dal Trattato sull'Unione europea, alcuna liquidazione del risarcimento in parola senza la prova di un danno concreto.

Essa si richiama agli artt. 5 e 6 del Trattato sull'Unione europea in combinato disposto con la Carta sociale e con la Carta dei diritti fondamentali nonché con disposizioni della direttiva 75/117 del Consiglio e fa valere che non sarebbe stato osservato l'obbligo della Commissione di vigilare sull'attuazione del diritto dell'Unione e sul rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nel diritto nazionale tedesco. La Commissione non avrebbe agito in seguito alla richiesta della ricorrente ex art. 232 CE e non avrebbe risposto esaminando il contenuto del suo ricorso.

Essa riprende numerose situazioni quali esempi di violazioni dei diritti fondamentali e di discriminazioni sul luogo di lavoro nonché di discriminazioni di donne.

Ricorso di Michael Cwik contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 5 maggio 2001

(Causa T-103/01)

(2001/C 227/44)

(Lingua processuale: il francese)

Il 5 maggio 2001, il sig. Michael Cwik, residente in Tervuren (Belgio), con l'avv. Nicolas Lhoëst, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 13 giugno 2000, di trasferire il ricorrente dall'unità «Informazione, pubblicazioni e documentazione economica» divenuta «Informazione: EURO e UEM» (DG ECFIN-04) all'unità «Coordinamento generale, Risorse umane ed Amministrazione» divenuta nel marzo 2000 «Coordinamento, risorse umane informazione ed amministrazione» (DG ECFIN-01);
- in quanto necessario, annullare la decisione della Commissione che implicitamente respinge il reclamo che il ricorrente ha presentato il 26 settembre 2000;
- condannare la convenuta al pagamento della somma di euro 25 000 a titolo di danno morale;
- condannare la convenuta a tutte le spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente sostiene che non rispondendo al suo reclamo contro il trasferimento, la Commissione non ha ottemperato al dovere di motivare tutte le decisioni prese a carico del funzionario, stabilito dall'art. 25, secondo comma, dello Statuto. Il ricorrente fa altresì riferimento ad uno sviamento di potere. Secondo il ricorrente, la Commissione, impedendogli di accedere alle informazioni necessarie per assicurare i suoi compiti di informazione e comunicazione, ha esercitato su di lui una vera e propria pressione al fine di isolarlo e di infliggergli una violenza morale. Il ricorrente evidenzia inoltre l'assenza di corrispondenza tra le sue funzioni di specialista in economia e finanza ed il posto che gli è stato assegnato dopo il trasferimento all'interno dell'unità ECFIN-01. Il ricorrente fa infine valere che, nel decidere sulla sua situazione, la Commissione non ha rispettato il suo dovere di sollecitudine, non prendendo in considerazione né l'interesse del servizio, né l'interesse del ricorrente. Secondo il ricorrente tale situazione dipende da un cattivo rapporto personale tra lui ed i suoi superiori gerarchici.

Ricorso della sig.ra Claudia Oberhauser contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 14 maggio 2001

(Causa T-104/01)

(2001/C 227/45)

(Lingua processuale da determinare ai sensi dell'art. 131, n. 2, del regolamento di procedura — Lingua in cui il ricorso è stato redatto: il tedesco)

Il 14 maggio 2001 la sig.ra Claudia Oberhauser, residente a Monaco (Germania), rappresentata dall'avv. Dr. Markus Graf ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli); parte dinanzi alla commissione dei ricorsi era anche Petit Liberto, S.A. Gerona (Spagna).

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno del 28 febbraio 2001, nel procedimento R 757/1999-2;
- condannare il convenuto alle spese di questo procedimento e l'interveniente alle spese del procedimento dinanzi all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario:	la ricorrente
Marchio comunitario per il quale si richiede la registrazione:	il marchio denominativo «Fifties» per prodotti della classe 25 («capi di abbigliamento in jeans») — Domanda di registrazione n. 490003
Titolare del diritto di marchio o contrassegno contro cui è stata presentata opposizione:	Petit Liberto, S.A.
Marchio o contrassegno contro cui è stata presentata l'opposizione:	il marchio spagnolo registrato denominativo/raffigurativo «miss fifties» (n. 1.723.310) per prodotti della classe 25
Decisione della divisione di opposizione:	rigetto della domanda di registrazione
Decisione della commissione dei ricorsi:	rigetto del reclamo della ricorrente

- Motivi di ricorso dinanzi al Tribunale:
- la commissione di ricorso non ha tenuto conto del fatto che il marchio oggetto di ricorso non è costituito da un concetto «miss fifties», ma da un marchio denominativo/figurativo, nel quale sono contenuti diversi elementi figurativi e denominativi;
 - non vi è alcun «nesso indiretto» (conceptual connection) tra «Fifties» e «miss fifties».

Ricorso del sig. Noé Youssouroum contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 11 maggio 2001

(Causa T-106/01)

(2001/C 227/46)

(Lingua processuale: il francese)

Il 11 maggio 2001, il sig. Noé Youssouroum, residente a Bruxelles, rappresentato dai sigg. Jean-Noël Louis e Véronique Peere, avocats, con domicilio eletto a Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Consiglio 8 giugno 2000 con cui è stato fissato il calcolo del bonifico delle annualità di pensione statutaria da prendere in considerazione ai sensi dell'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto del personale a seguito del trasferimento al regime pensionistico comunitario dei diritti alla pensione maturati dal ricorrente prima della propria entrata in servizio;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai fini del calcolo delle annualità di pensione statutaria a seguito del trasferimento dei diritti alla pensione maturati dal ricorrente anteriormente alla propria entrata in servizio, il Consiglio ha preso in considerazione la retribuzione corrispondente al grado della nomina in ruolo del ricorrente il 1° aprile 1985. Secondo il ricorrente invece il Consiglio avrebbe dovuto prendere in considerazione la retribuzione percepita dal ricorrente al momento dell'entrata in servizio il 1° novembre 1983,

quale agente ausiliario, e in seguito quale agente temporaneo. Per tale motivo, il ricorrente invoca la violazione dell'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto nonché la violazione delle disposizioni generali di esecuzione dell'art. 11, n. 2, dell'allegato medesimo.

Ricorso della Sacilor Lormines S.A. contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 14 maggio 2001

(Causa T-107/01)

(2001/C 227/47)

(Lingua processuale: il francese)

Il 14 maggio 2001 la società mineraria Sacilor Lormines S.A., con sede in Puteaux (Francia), rappresentata dall'avv. sig.ra Geneviève Marty, avocat, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione implicita 21 aprile 2001 con cui la Commissione ha rifiutato di accogliere il reclamo depositato dalla società mineraria Sacilor Lormines e registrato, in data 21 febbraio 2001, con il n. SG 01 A/2321;
- in subordine, annullare la decisione 30 marzo 2001 con cui la Commissione ha rifiutato di accogliere il reclamo depositato dalla società mineraria Sacilor Lormines e registrato, in data 21 febbraio 2001, con il n. SG 01 A/2321;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione, con lettera 30 marzo 2001, ha rifiutato di accogliere la denuncia della ricorrente diretta a chiedere l'apertura di un procedimento contro il governo francese ai sensi dell'art. 88 del Trattato CECA. A sostegno del suo ricorso per carenza e d'annullamento, la ricorrente invoca una violazione dell'art. 88 del Trattato CECA da parte della Commissione. Secondo la ricorrente il governo francese imponendo oneri speciali alla ricorrente avrebbe commesso una violazione degli artt. 4, lett. c), e 86 del Trattato CECA. Ai sensi dell'art. 88 del Trattato CECA la Commissione avrebbe dovuto prendere posizione contro detta infrazione. Inoltre, la ricorrente invoca, nell'ambito del ricorso di annullamento, una violazione delle forme sostanziali della decisione 30 marzo 2001 e una violazione del principio della buona amministrazione.

Ricorso della Free Trade Foods N.V. contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 10 maggio 2001

(Causa T-108/01)

(2001/C 227/48)

(Lingua processuale: l'olandese)

Il 10 maggio 2001 la Free Trade Foods NV, con sede sociale in Curaçao, (Antille olandesi), rappresentata dagli avvocati M. M. Slotboom en N. J. Helder, del foro di Rotterdam, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- 1) annullare il regolamento (CE) della Commissione 27 febbraio 2001, n. 396, che introduce misure di salvaguardia per le importazioni in provenienza dai paesi e territori d'oltremare di prodotti del settore dello zucchero con origine cumulata CE/PTOM;
- 2) stabilire che la Commissione è responsabile per i danni subiti dalla Free Trade Foods in conseguenza del regolamento 27 febbraio 2001, n. 396/2001;
- 3) condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La Free Trade Foods N.V. possiede a Curaçao uno zuccherificio che è destinato alla trasformazione dello zucchero-C con origine comunitaria, che a seguito del cumulo d'origine CE/PTOM riceve un'origine PTOM. Tale zucchero può quindi essere importato nella Comunità in esenzione da prelievi.

A seguito della Quarta misura di salvaguardia (regolamento della Commissione 27 febbraio 2001, n. 396/2001⁽¹⁾) vige tuttavia un contingente di 3 878 tonnellate.

La ricorrente deduce a sostegno delle proprie pretese i seguenti quattro motivi:

- violazione dell'art. 109 della decisione PTOM;
- violazione dell'ordine di precedenza stabilito nel Trattato CE a favore delle merci PTOM;
- violazione dell'art. 7, n. 5, dell'Accordo sulle misure di salvaguardia stipulato nell'ambito dell'OMC, nonché dell'art. 300, n. 7, CE;
- illegittimità del regolamento della Commissione 17 dicembre 1997⁽²⁾, le cui disposizioni sono dichiarate

del pari applicabili nel regolamento controverso.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) della Commissione 27 febbraio 2001, n. 396, che proroga l'applicazione delle misure di salvaguardia per le importazioni in provenienza dai paesi e territori d'oltremare di prodotti del settore dello zucchero con origine cumulata CE/PTOM per il periodo dal 1° marzo 2001 al 30 giugno 2001 (GU L 58 del 28.02.01, pagg. 13-15).

⁽²⁾ Regolamento (CE) della Commissione 17 dicembre 1997, n. 2553, recante modalità per il rilascio dei titoli d'importazione relativi a taluni prodotti dei codici NC 1701, 1702, 1703 e 1704 con origine cumulata ACP/PTOM (GU L 349 del 19.12.1997, pagg. 26-30).

Ricorso della Fleuren Compost N.V. contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 18 maggio 2001

(Causa T-109/01)

(2001/C 227/49)

(Lingua processuale: l'olandese)

Il 18 maggio 2001 la Fleuren Compost N.V., con sede sociale in Middelharnis (Paesi Bassi), rappresentata dall'avv. Jules Stuyck, del foro di Brussel, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 13 dicembre 2000 riguardante il regime degli aiuti che il Regno dei Paesi Bassi ha concesso a favore di sei impianti per il trattamento dei liquami zootecnici, almeno per quanto tale decisione riguardi la ricorrente;
- condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente ha ricevuto dal governo olandese sussidi in quanto impianto per il trattamento dei liquami zootecnici, secondo la ricorrente nell'ambito del regime di aiuti «Bijdrage-regeling Proefprojecten Mestverwerking» (BPM) (regime dei contributi per i progetti pilota di trattamento dei liquami zootecnici). La Commissione di fatto ha richiesto con la decisione 13 dicembre 2001, C(2000)4070, diretta al governo olandese ha chiesto il recupero del sussidio versato alla ricorrente e ad altre imprese.

A sostegno della propria pretesa, la ricorrente deduce la violazione dell'art. 87, nn. 1 e 3, lett. c), CE. Secondo la ricorrente la Commissione non ha tenuto conto, nel valutare l'aiuto accordato, del metodo di produzione specifico, più caro, utilizzato dalla ricorrente, fissato dal governo olandese, mediante il quale viene limitato il fastidio provocato dall'odore sgradevole. Tale metodo di produzione, secondo la ricorrente, non sarebbe obbligatorio in altri Stati membri cosicché sarebbe possibile una produzione più a buon mercato. La ricorrente deduce inoltre la violazione della decisione della Commissione 6 luglio 1989 recante approvazione del regime «Bijdrageregeling Proefprojecten Mestverwerking» e dell'art. 88 CE. La ricorrente deduce infine la violazione dell'obbligo di motivazione, del principio del legittimo affidamento e del diritto ad essere sentiti.

Ricorso di Védial S.A. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno

(Causa T-110/01)

(2001/C 227/50)

(Lingua processuale: il francese)

Il 23 maggio 2001 la società Védial S.A., con sede in Ludres (Francia), rappresentata dagli avv.ti Thierry van Innis e Geert Glas, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 9 marzo 2001 nel procedimento R-127/2000-1;
- condannare l'Ufficio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario:	France Distribution
Marchio comunitario interessato:	Marchio semi-figurativo «Hubert», domanda n. 108530
Prodotti o servizi:	Numerosi prodotti alimentari tra cui il latte, altri prodotti lattiero-caseari, l'aceto e le salse nonché i servizi alberghieri e di ristorazione (classi 29, 30 e 42)

Marchi contestati nel procedimento di opposizione: Marchio verbale «Saint-Hubert 41». Decisione 9 marzo 2001 nel procedimento R-127/2000-1

Titolare di marchi contestati: La ricorrente

Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell'opposizione effettuata dalla ricorrente avverso la domanda di registrazione del marchio «Hubert»

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso presentato dalla ricorrente

Motivi fatti valere: Violazione della nozione di «rischio di confusione» di cui all'art. 8, n. 1, lett. b, del regolamento sul marchio comunitario ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).

Ricorso della Saxonía Edelmetalle GmbH contro la Commissione delle Comunità europee presentato il 23 maggio 2001

(Causa T-111/01)

(2001/C 227/51)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 23 maggio 2001 la Saxonía Edelmetalle GmbH, con sede in Halsbrücke (Germania), con l'avv. Peter von Woedtke ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 28 marzo 2001 [decisione K(2001) 1028] relativa al recupero di aiuti di Stato concessi dalla Repubblica federale di Germania alla EFBE Verwaltungs GmbH & Co Management KG (attualmente Lintra Beteiligungsholding GmbH, che raggruppa Zeitzer Maschinen, Anlagen Geräte GmbH, LandTechnik Schlüter GmbH, ILKA MAFA Kältetechnik GmbH, SKL Motoren- und Systembautechnik GmbH, SKL Spezialapparatebau GmbH, Magdeburger Eisengiesserei GmbH, Saxonía Edelmetalle GmbH e Gothaer Fahrzeugwerk GmbH) — aiuto di Stato n. C41/99 (EX N 49/95) Germania;
- condannare la convenuta alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti

Nel 1995 la Repubblica federale di Germania ha notificato aiuti destinati alla privatizzazione di otto filiali della società holding EFBE Verwaltungs GmbH, attualmente Lintra Beteiligungsholding GmbH. Con decisione 13 marzo 1996, notificata con lettera del 23 aprile 1996⁽¹⁾, la Commissione ha comunicato alla Repubblica federale di Germania il suo accordo per gli aiuti destinati a finanziare misure di ristrutturazione nell'ambito della privatizzazione della Lintra Beteiligungsholding GmbH.

Con la decisione impugnata del 28 marzo 2001, la convenuta ha obbligato la Repubblica federale di Germania a recuperare aiuti per un importo totale di DEM 34,978 milioni presso la Lintra Beteiligungsholding GmbH e le sue filiali. Alla ricorrente è stata chiesta la restituzione di aiuti per l'ammontare di DEM 3 195 559. La convenuta sostiene che questi aiuti hanno costituito oggetto di un'applicazione abusiva e sono stati utilizzati in violazione del piano di ristrutturazione approvato. Essa sostiene che gli aiuti concessi sono stati utilizzati come compenso per prestazioni effettuate dalla Lintra Beteiligungsholding GmbH.

La ricorrente fa valere che la decisione impugnata è nulla e illegittima nei confronti della Saxonia Edelmetalle GmbH se non altro perché alla ricorrente non è stato concesso alcun tipo di aiuto in violazione della decisione 13 marzo 1996.

Secondo la ricorrente, è significativo che la convenuta stessa non fa valere che la ricorrente avrebbe applicato abusivamente gli aiuti per la ristrutturazione. La convenuta si sarebbe basata solo su presunzioni nella sua domanda di recupero degli aiuti. La ricorrente sostiene che tutti gli aiuti che essa ha ricevuto sono stati utilizzati esclusivamente per finanziare misure di ristrutturazione. Inoltre, l'importo di cui si chiede la restituzione sarebbe stato fissato in maniera del tutto arbitraria.

Per di più, la convenuta o piuttosto la Repubblica federale di Germania ha versato la totalità degli aiuti esclusivamente alla Lintra Beteiligungsholding GmbH e solo indirettamente sono stati trasferiti alle sue filiali. Per tale motivo la sua richiesta di restituzione degli aiuti può essere indirizzata solo alla società madre.

La ricorrente ritiene infine che non vi sia alcun fondamento giuridico che consenta di giustificare una responsabilità solidale della Lintra Beteiligungsholding GmbH e delle sue filiali. Presumibilmente la convenuta fa valere una tale responsabilità solidale per il solo motivo che la società madre si trova in uno stato di insolvenza.

⁽¹⁾ Una sintesi di questa decisione è stata pubblicata in GU C 168 del 12.6.1996, pag. 10.

Ricorso della signora Verónica Sabbag contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 22 maggio 2001**(Causa T-113/01)**

(2001/C 227/52)

(Lingua processuale: il francese)

Il 22 maggio 2001 la signora Verónica Sabbag, residente in Bruxelles, rappresentata dagli avv.ti Jean-Noël Louis e Veronique Peere, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Comitato di selezione COM/R/A/01/1999, che assegna alla ricorrente un voto insufficiente per l'iscrizione sull'elenco di riserva;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente ha partecipato al concorso COM/R/A/01/1999. Essa si oppone alla sua mancata iscrizione sull'elenco di riserva per la selezione di agenti temporanei responsabili della gestione di programmi di ricerca e sviluppo tecnologici.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere:

- la violazione del bando di selezione, delle forme sostanziali e delle norme che disciplinano il funzionamento dei Comitati di selezione, nonché l'errore manifesto di valutazione;
- la violazione dell'obbligo di motivazione;
- la violazione del principio di parità di trattamento
- la violazione del dovere di sollecitudine e del principio di buona amministrazione.

Ricorso del sig. Stefano Cocchi e della sig.ra Evi Hainz contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 23 maggio 2001**(Causa T-114/01)**

(2001/C 227/53)

(Lingua processuale: il francese)

Il 23 maggio 2001 il sig. Stefano Cocchi, residente in Varano Borghi (Italia), e la sig.ra Evi Hainz, residente in Besozzo (Italia),

con gli avv.ti Laure Levi e Georges Vandersanden, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- annullare le decisioni dell'Autorità competente per la conclusione dei contratti (ACCC) in data sconosciuta di nomina ai posti dichiarati vacanti con l'avviso di posto vacante n. COM/R/5530/00 del 24 febbraio 2000 (sig. Cocchi) e, rispettivamente, n. COM/R/5500/00 del 24 febbraio 2000 (sig.ra Hainz) e, per quanto necessario, annullare il silenzio rifiuto opposto ai reclami dei ricorrenti;
- condannare la convenuta al pagamento della somma di un euro a titolo di risarcimento del danno cagionato da tale decisione, somma fissata in via equitativa e a titolo provvisorio;
- condannare la convenuta alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti dedotti nel presente ricorso sono analoghi a quelli fatti valere nella causa T-330/00⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU C 372, pag. 15.

Ricorso della sig.ra Francesca Bertolo e altri contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 29 maggio 2001

(Causa T-115/01)

(2001/C 227/54)

(Lingua processuale: il francese)

Il 29 maggio 2001, la sig.ra Francesca Bertolo, domiciliata in Varese, la sig.ra Laurence Bories, domiciliata in Vallon Pont d'Arc (Francia), il sig. Lionello Brovelli, domiciliato in Angera, il sig. Philippe Chemin, domiciliato in Gif sur Yvette (Francia), la sig.ra Laura Copes, domiciliata in Ispra, la sig.ra Maria Gabriella D'Elia, domiciliata in Taino, il sig. Emanuele Mondini, domiciliato in Gavirate, e la sig.ra Helen Preissler, domiciliata in Siegsdorf (Germania), rappresentati dagli avv.ti Georges Vandersanden e Laure Levi, avocats, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione con cui l'Autorità Abilitata a Concludere i Contratti (AACC) ha annullato i procedimenti di assunzione avviati con la pubblicazione dei seguenti avvisi di posto vacante: COM/R/5638/00 e COM/R/5639/00 (Francesca Bertolo), COM/R/5526/00 (Laurence Bories), COM/R/5645/00 (Lionello Brovelli), COM/R/5889/99 (Philippe Chemin), COM/R/5520/00 (Laura Copes), COM/R/5646/00 (Maria Gabriella D'Elia), COM/R/5863/99 (Emanuele Mondini) e COM/R/5521/00 (Helen Preissler);
- annullare, per quanto riguarda rispettivamente Philippe Chemin e Emanuele Mondini, gli avvisi di posto vacante COM/R/5734/00 (Philippe Chemin) e COM/R/5735/00 (Emanuele Mondini) pubblicati il 23 giugno 2000 e annullare le decisioni adottate nell'ambito di questi nuovi procedimenti di assunzione;
- condannare la convenuta al pagamento di un EUR a titolo di risarcimento del danno derivante ai ricorrenti dalle decisioni impugnate, somma fissata secondo equità e in via provvisoria;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso riprende taluni degli elementi di fatto e degli argomenti di diritto che sostengono l'azione di alcuni dei ricorrenti nella causa T-331/00, Bories e a./Commissione⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU C 372 del 23.12.00, pag. 16.

Ricorso di Marcos Roman Parra contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 28 maggio 2001

(Causa T-117/01)

(2001/C 227/55)

(Lingua processuale: il francese)

Il 28 maggio 2001 Marcos Roman Parra, residente in Zavanten (Belgio), rappresentato dagli avv.ti Jean Noël Louis e Véronique Peere, avocats, ed elettivamente domiciliato in Lussemburgo ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che la Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione di non promuovere il ricorrente al grado A 6 per l'esercizio 2000.
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente invoca una violazione dell'obbligo di motivazione come previsto dall'art. 25 dello Statuto, nonché una violazione dell'art. 45 dello Statuto e del principio di parità di trattamento e dell'aspettativa di carriera. Il ricorrente si basa, fra l'altro, sulla mancanza di un rapporto di valutazione.

Ricorso promosso il 31 maggio 2001 dalla Diputación Foral de Bizkaia contro la Commissione delle Comunità europee

(Causa T-118/01)

(2001/C 227/56)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Il 31 maggio 2001 è stato promosso dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee da parte della Diputación Foral de Bizkaia, con sede in Bilbao (Spagna), rappresentata dai letrados en ejercicio sig.ra Marta Morales Isasi e sig. Ignacio Saenz-Cortabarría Fernández.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 29 novembre 2000, n. 2001/247/CE, relativa al regime di aiuti al quale la Spagna ha dato esecuzione in favore della compagnia marittima «Ferries Golfo de Vizcaya» (Gazzetta Ufficiale L 89 del 29/3/2001, pag. 28);
- annullare l'art. 2 della detta decisione nella parte in cui ordina il recupero della somma di ESP 985 000 000 maggiorata dei corrispondenti interessi;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente pone a base del suo ricorso i seguenti motivi:

- violazione del n. 1 dell'art. 87 CE per errore di valutazione da parte della Commissione in quanto considera a priori che tutte le somme concesse alla Ferries Golfo de Vizcaya (FGV) ai sensi dell'accordo del 1995 costituiscono un

aiuto di Stato secondo l'accezione del detto articolo. La ricorrente ritiene, infatti, che nella presente fattispecie non esista il carattere di vantaggio selettivo, tipico di ogni aiuto, almeno per quanto riguarda le somme attribuite alla FGV che hanno avuto come contropartita la prestazione di un servizio di trasporto marittimo;

- erronea interpretazione del concetto di aiuto, nel senso della norma precedentemente citata, laddove la Commissione afferma che le somme concesse sotto forma di buoni-viaggio non rispondono a una necessità reale della ricorrente, in quanto tali buoni non erano ancora stati utilizzati alla data di adozione della decisione impugnata. La ricorrente sottolinea a questo proposito che i buoni-viaggio non devono necessariamente essere utilizzati entro un periodo di tempo determinato e che la loro acquisizione costituiva una normale operazione commerciale;
- violazione del diritto di proprietà, sancito nell'art. 295 CE, nella misura in cui la decisione impugnata fa obbligo al contraente, che provvede al servizio di trasporto, di restituire tutte le somme ricevute, basandosi sul mancato utilizzo dei buoni acquistati. La ricorrente afferma che l'imposizione di tale obbligo presuppone di fatto una limitazione delle capacità di stipulare contratti che eccede di gran lunga quanto consentito dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;
- mancanza o insufficienza della motivazione della decisione, in quanto non dimostra che l'accordo del 1995 produce effetti reali sulla concorrenza e sugli scambi comunitari;
- erronea interpretazione della lettera a), del n. 2, dell'art. 87 CE, in quanto la Commissione, pur riconoscendo che gli aiuti vengono concessi a singoli consumatori con particolari necessità, per cui possono considerarsi aiuti a carattere sociale, afferma, senza apportare alcuna prova, che non ricorre la condizione, prescritta dal Trattato, dell'assenza di discriminazione basata sull'origine del prodotto.

In subordine, qualora il Tribunale dovesse ritenere che come afferma l'impugnata decisione, l'accordo del 1995, di per sé considerato, costituisce un aiuto di Stato a favore della FGV, ai sensi del n. 1, dell'art. 87 CE, la ricorrente sostiene che si tratta di un aiuto legittimo (aiuto in corso), dato che il Regno di Spagna non ha violato l'obbligo sancito nell'ultima frase del n. 3, dell'art. 93 del Trattato (ora n. 3, dell'art. 88 CE). Poiché si tratta di un aiuto legittimo, il n. 1, dell'art. 14 del regolamento 22 marzo 1999, n. 659, che fissa le norme di applicazione dell'art. 93 del Trattato CE, non ne consente il recupero: di conseguenza l'art. 2 della decisione impugnata è nullo.

Ricorso del Sig. De Nicola Carlo contro la Banca Europea degli Investimenti, proposto il 4 giugno 2001**(Causa T-120/01)**

(2001/C 227/57)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 4 giugno 2001, il Sig. De Nicola Carlo, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Isola, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Banca Europea degli Investimenti.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la lettera RH/Ress/2001-483/TP del 6 marzo 2001 ed il relativo allegato;
- annullare la lettera del 22 maggio 2001;
- annullare l'art. 39 del regolamento del personale;
- annullare tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti ai provvedimenti impugnati;
- accertare e dichiarare l'inapplicabilità al ricorrente del Codice di condotta;
- condannare la Banca Europea degli Investimenti al risarcimento dei danni fisici, morali e materiali nei termini che saranno meglio specificati in corso di causa;
- con vittoria delle spese, competenze ed onorari di causa.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente — lo stesso che nelle cause riunite T-7/98, T-208/98 e T-109/99 De Nicola/Banca Europea per gli Investimenti (BEI) — si oppone, nella presente causa, a diversi provvedimenti che — a suo avviso — sarebbero stati presi allo scopo di ostacolare l'esecuzione della sentenza del 23.2.01, nelle cause sovraccitate⁽¹⁾.

A sostegno delle sue pretese, il ricorrente fa valere:

- La violazione al regolamento del personale e al codice di condotta — se applicabile — nella misura in cui la lettera del 6.3.01 introdurrebbe un nuovo e non previsto tipo di sanzione. Si ritiene inoltre che l'allegato a questa lettera stabilirebbe regole nuove, diverse e contrarie a quelle previste dal contratto di lavoro, in violazione alla Carta dei Diritti dell'uomo e ai principi di correttezza e di buona fede contrattuale.
- La violazione, per quanto riguarda la lettera del Presidente della BEI — che ha sospeso il ricorrente da ogni funzione, con effetto immediato e con divieto di accedere al proprio ufficio — del dovere di comunicazione preventiva dei fatti contestati.

In ultimo luogo, il ricorrente invoca anche l'illegalità dell'art. 39 del regolamento del personale, nella parte in cui consentirebbe la privazione di ogni funzione e persino dello stipendio di un qualunque dipendente, per la durata massima di tre mesi e senza la necessità dell'immediata e contestuale comunicazione dei fatti in contestazione.

⁽¹⁾ GU C 150, del 19.5.01, p. 20.

Ricorso di Laurent Piau contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 31 maggio 2001**(Causa T-121/01)**

(2001/C 227/58)

(Lingua processuale: il francese)

Il 31 maggio 2001 Laurent Piau, residente a Nantes (Francia), rappresentato dagli avv.ti Marguerite Fauconnet e Pierre Thiehlen, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare che la Commissione europea ha omesso di adottare le misure richieste in seguito alla denuncia del ricorrente sulla base dell'art. 3 del regolamento (CEE) n. 17/62, entro un termine ragionevole;
- dichiarare che la Commissione europea è tenuta ad adottare le misure necessarie avverso la parte perseguita nella denuncia del ricorrente in forza del regolamento (CEE) n. 17/62 nel termine di un mese;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente sostiene che, il 23 marzo 1998, ha presentato una denuncia presso la Commissione europea facendo valere che le regole applicate dalla Fédération Internationale de Football Association (FIFA) all'attività di agente per conto di giocatori erano contrarie al diritto comunitario, segnatamente alle disposizioni degli artt. 49 e 81 del Trattato CE (COMP/37.124 Piau/FIFA). La Commissione ha proceduto ad un'inchiesta approfondita e, il 19 ottobre 1999, ha notificato una comunicazione degli addebiti alla FIFA. Il 24 febbraio 2000 le parti hanno svolto oralmente il loro punto di vista. Il 31 gennaio 2001 il ricorrente, non avendo ricevuto alcuna presa di posizione, ha intimato alla Commissione di rispondere. A tutt'oggi, circa tre anni dopo la presentazione della denuncia, la Commissione non ha preso una posizione chiara ed esplicita sul problema sottopostole dal ricorrente.

Il ricorrente ritiene che l'astensione della Commissione è contraria al Trattato ed al regolamento n. 17/62, poiché essa fa permanere un'infrazione all'art. 81, n. 1, del Trattato, quando dispone di tutti gli elementi per adottare le misure necessarie.

- violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94;
- mancata presa in considerazione dei servizi concretamente forniti;
- mancata presa in considerazione delle registrazioni del marchio esistenti in Germania e in Francia.

Ricorso della Best Buy Concepts Inc. contro Ufficio dell'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 4 giugno 2001

(Causa T-122/01)

(2001/C 227/59)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 4 giugno 2001 la Best Buy Concepts Inc., stabilita nel Minnesota (Stati Uniti d'America), rappresentata dall'avv. Sabine Rojahn, Rechtsanwältin, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio dell'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio dell'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 26.3.2001 (ricorso R-44/2000-3);
- condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato: il marchio emblematico «BEST BUY» — registrazione n. 001166164

Prodotti o servizi: servizi delle classi 35, 37 e 42 (tra l'altro, consulenza in materia di gestione aziendale, installazione di impianti audio per automobili e di prodotti per ufficio nonché consulenza tecnica in materia di allestimento di negozi al minuto)

Decisione impugnata innanzi alla commissione di ricorso: diniego della registrazione da parte dell'esaminatore

Motivi del ricorso: — violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 ⁽¹⁾;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).

Ricorso del sig. Pietro del Vaglio contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 1° giugno 2001

(Causa T-124/01)

(2001/C 227/60)

(Lingua processuale: il francese)

Il 1° giugno 2001, il sig. Pietro del Vaglio, residente in Londra, con gli avv.ti Georges Vandersanden, Laure Levi e Dugois Dominique, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione presa dalla Commissione il 5 aprile 2000 con cui si rifiuta di applicare il coefficiente correttore per il Regno Unito alla pensione del ricorrente a decorrere dall'8 maggio 1999 e, in quanto necessario, annullare la decisione con cui la Commissione, in data 23 febbraio 2001, ha respinto il reclamo del ricorrente 18 luglio 2000;
- condannare la convenuta ad applicare il coefficiente correttore per il Regno Unito con effetto retroattivo all'8 maggio 1999;
- condannare la convenuta al risarcimento danni valutati, ex aequo et bono, a titolo provvisorio, in EURO 10 000 ed al pagamento di un interesse dell'8 % annuo sul saldo della pensione dovuto a decorrere dall'8 maggio 1999;
- condannare la convenuta a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente fa valere una violazione dell'art. 82 dello Statuto. Secondo il ricorrente, la Commissione non ha valutato correttamente i documenti dallo stesso forniti a prova del cambiamento del paese di residenza. La Commissione doveva in particolare prendere in considerazione la specifica situazione

del ricorrente che vive nella casa della sua compagna e non poteva perciò fornire il contratto di locazione o l'atto di proprietà né fatture del telefono, del gas, o dell'elettricità a proprio nome. Il ricorrente fa inoltre valere una violazione del principio di buona amministrazione, di quello di sana amministrazione e del dovere di sollecitudine.

Ricorso della Euroalliances, della Pechiney Electrometallurgie, della Vargon Alloys A.B. e della Ferroatlantica contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 16 giugno 2001

(Causa T-132/01)

(2001/C 227/61)

(Lingua processuale: il francese)

Il 16 giugno 2001 la Euroalliances, con sede in Bruxelles, la Pechiney Electrometallurgie, con sede in Courbevoie (Francia), la Vargon Alloys A.B., con sede in Vargön (Svezia) e la Ferroatlantica, con sede in Madrid, rappresentate dagli avv.ti Dominique Voillemot e Olivier Prost, avocats, hanno proposto un ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- annullare, per quanto riguarda le importazioni provenienti dalla Repubblica popolare cinese, dalla Russia, dall'Ucraina e dal Kazakistan, l'articolo unico della decisione della Commissione europea 21 febbraio 2001 che chiude il procedimento antidumping riguardante le importazioni di ferrosilicio originarie del Brasile, della Repubblica popolare cinese, del Kazakistan, della Russia, dell'Ucraina e del Venezuela;
- condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le società ricorrenti nella presente causa, appartenenti all'industria comunitaria del ferrosilicio, si oppongono alla decisione della Commissione di chiudere il procedimento antidumping promosso nei riguardi delle importazioni di ferrosilicio originario della Repubblica popolare cinese, del Kazakistan, della Russia e dell'Ucraina. Detta decisione si fonda sulla considerazione che mantenere le misure adottate previamente nei riguardi di questi quattro paesi andrebbe «chiaramente» contro gli interessi della Comunità. Per giungere a tale conclusione la convenuta avrebbe preso in considerazione il periodo di applicazione di dette misure, che si suppone sia iniziato nel

1987, il fatto che l'industria comunitaria sarebbe stata incapace di rafforzare, o persino di mantenere la sua posizione nel mercato, e il fatto che i produttori comunitari di acciaio avrebbero dovuto sopportare i costi supplementari, determinati da dette misure, e che tali effetti negativi si sarebbero accumulati durante il periodo di validità delle stesse.

Al riguardo le società ricorrenti fanno valere l'esistenza di un manifesto errore di valutazione. Esse insistono in particolare sul fatto che la Commissione non poteva rimettere in discussione le conclusioni sull'interesse della Comunità adottate nel 1993/1994 dal Consiglio.

A sostegno delle loro istanze esse rilevano inoltre la violazione delle seguenti disposizioni del regolamento di base in materia di antidumping:

- Artt. 11, n. 2, e 2, per il fatto che dette disposizioni non consentirebbero di utilizzare un periodo anteriore alle misure in vigore oggetto del riesame;
- Art. 21, n. 2 e 5, in quanto la Commissione avrebbe utilizzato offerte presentate da utenti oltre il termine assegnato dalla notifica di apertura della procedura di riesame;
- Art. 21, n. 5, nel considerare che le offerte sottoposte dagli utenti fossero rappresentative. Si sottolinea a detto proposito che gli utenti che hanno fornito delle informazioni rappresentavano il 10 % del consumo comunitario;
- Art. 21, n. 7, in quanto la Commissione avrebbe tenuto conto delle offerte presentate dagli utenti che non erano non si basavano su elementi di prova concreti;
- Art. 6, n. 6, come altresì la violazione dei diritti della difesa, avendo rifiutato di organizzare una riunione di confronto con gli utenti.

Cancellazione parziale dal ruolo delle cause riunite T-137/99 e T-18/00⁽¹⁾

(2001/C 227/62)

(Lingua processuale: il francese)

Con ordinanza 3 aprile 2001, il presidente della Quinta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dalla lista dei nomi dei ricorrenti la sig.ra Athanassia Chrissanthaki, nelle cause riunite T-137/99 e T-18/00, Natalia Martinez Paramo e a. contro Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU C 246 del 28.8.1999 e C 79 del 18.3.2000.